

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

233° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	6
5 ^a - Bilancio	»	10
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	13
10 ^a - Industria	»	15

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	29
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Riforma fiscale	<i>Pag.</i>	35
Riforma amministrativa	»	55

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	45
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 17, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonché dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevicchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis.

(R135 000, C21ª, 0045ª)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 21 ottobre 1997 e proseguito nelle sedute del 30 ottobre, 6, 7 e 18 novembre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Riprende la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, PALUMBO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delidera, quindi, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando

Facchiano, nella loro qualità di Ministri per i beni culturali e ambientali *pro tempore*.

Sulla posizione degli altri soggetti concorrenti nel reato prendono la parola i senatori FASSONE, RUSSO, LUBRANO DI RICCO, GASPERINI, CALLEGARO, GRECO, CORTELLONI, SILIQUINI ed il PRESIDENTE.

Il senatore VALENTINO chiede di rinviare la deliberazione in ordine a tali soggetti.

La Giunta unanime conviene.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia-Romagna

(R019 000, C21^a, 0024^o)

Il senatore GASPERINI, relatore per la regione Emilia-Romagna, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione facendo presente che sono pervenuti due esposti, identici, a firma del signor Orazio Vignoli, candidato alla Camera dei deputati ed a firma della signora Nadia Fava, con i quali si chiede il riesame delle schede elettorali per il Senato scrutinate nel seggio n. 43 del collegio 24, comune di Carpi, adducendo che le operazioni di scrutinio non siano state compiute in conformità alla legge.

Il relatore fa presente che gli esposti dei signori Vignoli e Fava non risultano presentati sulla base di fondate considerazioni. Il verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 43 del Comune di Carpi risulta infatti correttamente redatto, contiene dati concordanti in tutte le sue parti e non reca, negli appositi paragrafi, segnalazioni di anomalie nello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Informa infine che dai riscontri effettuati dalla segreteria della Giunta non risultano differenze rispetto ai dati degli uffici elettorali per quanto attiene alla proclamazione degli eletti.

La Giunta, accogliendo quindi le proposte formulate dal relatore, con l'astensione dei senatori Cò e Cortelloni, eletti nella regione, delibera, con separate votazioni di:

- a) non dar corso ai rilievi formulati nei due esposti presentati;
- b) dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione Emilia-Romagna e cioè: Albertini, Barbieri, Bassini, Bettamio, Bonavita, Bonfietti, Bosello, Cò, Colla, Cortelloni, De Luca Michele, Folloni, Gambini, Giovanelli, Gualtieri, Guerzoni, Papini, Pasquini, Petruccioli e Vigevani.

Il relatore ricorda infine che, a seguito della morte del senatore Casadei Monti, si è reso vacante il seggio nel collegio 3 della regione

Emilia-Romagna. Tale seggio, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, è stato ricoperto ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, svoltasi il 27 ottobre 1996. Dal verbale delle operazioni elettorali è risultato proclamato eletto dall'Ufficio elettorale circoscrizionale il candidato Aldo Preda, per il gruppo l'Ulivo.

Il senatore Gasperini informa che dai riscontri eseguiti dalla segreteria della Giunta non risultano differenze rispetto ai dati di proclamazione e nessun reclamo è stato proposto avverso l'elezione del senatore Preda.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione del senatore Preda.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il Ministro per le pari opportunità Finocchiaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(159) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Interviene il senatore CALLEGARO il quale sottolinea, con specifico riferimento soprattutto al disegno di legge n. 2675, come con esso non vengano in realtà introdotte novità di portata sostanziale. In sede penale, infatti, già sussiste la possibilità di adottare misure cautelari incisive nel caso di situazioni familiari conflittuali o ricorrendo, nelle ipotesi più gravi, allo strumento della custodia cautelare in carcere o adottando misure che consentono di fatto di ottenere il risultato dell'allontanamento dalla casa familiare, quali, in particolare, il divieto di dimorare in un determinato luogo. Analogamente, in sede civile, nelle situazioni di crisi del nucleo familiare è possibile far ricorso all'istituto della separazione e, a fini cautelari, ai provvedimenti d'urgenza previsti dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

Da un diverso punto di vista suscita invece perplessità il fatto che l'articolo 2 del citato disegno di legge n. 2675 nell'introdurre l'azione contro la violenza nelle relazioni familiari, attribuisca al giudice civile

una discrezionalità estremamente ampia e appare indispensabile una attenta riflessione sul rischio che tale previsione si presti alla possibilità di un'utilizzazione strumentale. Non sembra poi condivisibile che, nell'ipotesi di convivenza, l'ordine di allontanamento possa essere emesso, ai sensi dell'articolo 2 del testo governativo, soltanto qualora nel nucleo familiare convivano figli riconosciuti minori o maggiorenni non autosufficienti, ovvero qualora la parte lesa sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa familiare. È evidente che una simile previsione lascia prive di tutela tutta una serie di situazioni, determinando una disparità di trattamento che non appare in alcun modo giustificata.

Da ultimo, l'oratore richiama l'attenzione sull'eventualità che la nuova normativa possa dar luogo ad abusi, ponendo i presupposti per una prassi in cui il decreto con cui viene ordinato l'allontanamento dalla casa familiare e la sua successiva reiterazione potrebbero diventare, nei fatti, uno strumento sostitutivo della separazione fra i coniugi.

Il senatore CIRAMI osserva che le problematiche inerenti i rapporti familiari sono troppo delicate per poter essere risolte semplicisticamente nel quadro di una loro giurisdizionalizzazione sotto il profilo sanzionatorio. Più in particolare, pur essendo favorevole all'esame della materia oggetto dei provvedimenti in titolo, l'oratore manifesta però perplessità per il fatto che il disegno di legge n. 2675 introduca due strumenti – uno di tipo penalistico e l'altro di tipo civilistico – i cui contenuti sono sostanzialmente identici. L'oratore ritiene invece indispensabile diversificare i piani di intervento, ed osserva che, se appare condivisibile una misura coercitiva personale specifica per i reati caratteristici del contesto familiare – misura che peraltro potrà essere applicata come qualsiasi altra misura cautelare solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza per un fatto che corrisponde ad un'ipotesi di reato tipicamente prevista dalla legge – non appare altrettanto condivisibile che una misura di fatto identica possa essere adottata, anche in sede civile, esclusivamente sulla base della valutazione da parte del giudice di un presupposto generico e indefinito qual'è quello del grave pregiudizio per l'integrità psicofisica o per la libertà dell'altro coniuge o convivente e, per di più, sulla base di un meccanismo procedurale sommario e privo di adeguate garanzie. Va poi sottolineato che la complessità e la molteplicità dei casi concreti che possono determinarsi nei rapporti familiari postula soprattutto la predisposizione di un efficace complesso di interventi assistenziali e di carattere preventivo, piuttosto che di tipo sanzionatorio, anche in considerazione della circostanza che questi ultimi implicano a volte il rischio di rompere definitivamente rapporti magari solo temporaneamente in crisi.

Il senatore Cirami conclude quindi il suo intervento preannunciando la presentazione di emendamenti volti a dar seguito alle argomentazioni sulle quali si è soffermato.

Il senatore PASTORE ritiene, con particolare riferimento al disegno di legge n. 2675, che vi siano notevoli carenze nell'impianto normativo. Tale osservazione, per quanto riguarda gli aspetti penalistici, egli riferi-

sce all'articolo 1 che introduce il nuovo articolo 283-*bis*: fattispecie che non avrebbe – a suo avviso – sufficienti caratteristiche di determinatezza e specificità rispetto ai casi cui si riferisce e che ritiene, altresì, non copra in maniera omogenea i casi di patologia familiare a cui si propone di ovviare. Ancor più carenti sarebbero anche i profili che attengono agli aspetti processual-civilistici del provvedimento, che individuano procedure del tutto sommarie per casi formulati genericamente.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia che il Gruppo di Alleanza nazionale non sarà pregiudizialmente contrario ad affrontare la tematica sottesa ai provvedimenti; ritiene, anzi, che il disegno di legge del Governo n.2675 presenti un impianto più organico, pur nel contesto di notevole problematicità che presenta tutta la materia oggetto delle proposte in esame. Fra gli aspetti da approfondire il senatore Caruso menziona la nuova misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'articolo 1, il quale andrà raccordato ai principi generali della materia disciplinata dagli articoli 280 e seguenti del codice di procedura penale. Le stesse esigenze di approfondimento l'oratore esprime rispetto alle innovazioni proposte dal disegno di legge governativo sul versante civile notando, in particolare, che rispetto alle famiglie di fatto occorrerebbe un approccio non settoriale, bensì all'interno di una visione complessiva di tale fenomeno ancora in attesa di una sua compiuta normativizzazione. Conclude riservandosi di presentare emendamenti.

Per il senatore CENTARO il disegno di legge del Governo affronta in maniera superficiale la materia della violenza nelle relazioni familiari e propone soluzioni che – a suo avviso – si leggono più con l'intento di corrispondere ad una spinta emozionale che alla volontà di affrontare le questioni secondo una logica coerente ed approfondita. Dopo aver osservato che, sia sotto il profilo civile che sotto quello penale, le proposte del Governo risultano tecnicamente assai problematiche, il senatore Centaro conclude individuando nel disegno di legge n. 72 una migliore ipotesi di lavoro quanto alla introduzione delle nuove procedure di tutela sul versante civilistico.

Replica il relatore PETTINATO che tiene in primo luogo a precisare che la relazione del Governo menziona genericamente «i telefoni rosa» fra le iniziative che hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema di trovare rimedi adeguati alla gravità del fenomeno della violenza familiare, laddove, invece, una sola associazione ha assunto specificamente tale denominazione. Prosegue, quindi, traendo le conclusioni del dibattito il quale ha sostanzialmente messo in rilievo la necessità di potenziare la tutela del soggetto debole, a prescindere dalla legalizzazione del vincolo di coppia e l'opportunità che l'intervento dei servizi sociali sia indirizzato alla ricostruzione del rapporto familiare su nuove basi. Mette in evidenza, infine, l'opportunità di procedere alla scelta di un testo cui riferire gli emendamenti annunciati dagli intervenuti, al fine di apportare le necessarie modifiche.

Il presidente ZECCHINO, atteso l'andamento del dibattito e l'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, propone di proseguire l'esame con la replica del ministro Finocchiaro, fissando una seduta per domani mattina.

Il senatore Antonino CARUSO esprime notevole riserve al riguardo, attesa l'esigenza di partecipare ad importanti incontri convocati presso il Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO avverte che la Commissione è nuovamente convocata per domani alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REFERENTE

(2739-ter) Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000
(Esame)

Il relatore FERRANTE osserva che la nota di variazioni in esame riveste carattere essenzialmente tecnico, in quanto è volta ad introdurre nel disegno di legge di bilancio per il 1998 a legislazione vigente le modifiche strutturali conseguenti all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono previste, inoltre, ulteriori variazioni nello stato di previsione dello stesso Ministero, per un importo pari a lire 350 miliardi, in conseguenza della legge n. 140 del 1997, in relazione alla concessione dei crediti di imposta per l'innovazione tecnologica, nonché alcune variazioni dello stato di previsione dell'entrata, a seguito della revisione degli introiti relativi ai dividendi sulla base dell'andamento del gettito.

Il senatore MARINO evidenzia che – per effetto dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 669 del 1996 – le maggiori entrate derivanti da utili e dividendi relativi a partecipazioni azionarie di proprietà pubblica devono affluire, nella misura del 10 per cento, sul Fondo per l'occupazione. Auspica quindi che entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario in corso il Governo provveda ad attuare tale disposizione, anche alla luce dei positivi risultati registrati da alcune importanti aziende a partecipazione pubblica.

Il senatore VEGAS rileva che l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di bilancio, volto a consentire variazioni agli stanziamenti di competenza per effetto delle ristrutturazioni dei Dicasteri che conseguiranno all'attuazione della cosiddetta legge Bassanini, appare ispirato a una logica di scarsa trasparenza nella predisposizione dei documenti di bilancio. Sarebbe stato infatti opportuno, per effettuare le variazioni in questione, ricorrere – come avviene con il documento in esame – allo strumento contabile della nota di variazioni. Invita pertanto il Governo, alla luce di tali considerazioni, a ritirare il suddetto emendamento.

Si sofferma quindi sulla questione degli utili e dividendi derivanti dalle partecipazioni azionarie di proprietà pubblica, evocata dal senatore Marino. In proposito, rileva che vi sono dubbi sulla consistenza futura di tali introiti, anche alla luce della privatizzazione, già attuata o da perfezionare, di importanti aziende a partecipazione pubblica. Occorrerebbe quindi disporre di dati più dettagliati circa le poste finanziarie in questione, in mancanza dei quali le operazioni proposte dal Governo appaiono meri artifici contabili.

Ha quindi la parola il sottosegretario MACCIOTTA, il quale rileva che, già sulla base del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge di bilancio, il Governo è autorizzato ad apportare al bilancio le necessarie modifiche conseguenti alla ristrutturazione dei Ministeri prevista dalla cosiddetta legge Bassanini. Precisa quindi che l'emendamento proposto dal Governo non determina alcun rischio di affievolire le possibilità di controllo parlamentare sulla gestione finanziaria, anche in considerazione del fatto che, in sede di esame dei decreti legislativi in questione il Parlamento avrà l'opportunità di verificare le conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla prevista ristrutturazione dell'organizzazione dei Ministeri.

Soffermandosi quindi sull'adeguamento della posta concernente i redditi da capitale, evidenzia che esso deriva principalmente dalla piena conoscenza acquisita circa l'andamento del gettito relativo agli acconti IRPEG e ILOR (che hanno manifestato significativi scarti positivi) successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio. Sulla base di tali dati il Governo è ora in grado di appostare in bilancio una cifra superiore a quella preventivamente stanziata, sempre in ogni caso sulla base di una valutazione prudentiale, che darà luogo prevedibilmente ad adeguamenti in corso d'anno.

Il presidente COVIELLO sottolinea che, sulla base della normativa contabile vigente, le variazioni delle unità previsionali di base che si renderanno necessarie per effetto dell'attuazione della cosiddetta legge Bassanini devono essere effettuate mediante provvedimenti legislativi. Appare quindi, allo stato, appropriato lo strumento della nota di variazioni, mentre solo dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 1998, che contiene la modifica proposta dal Governo, sarà possibile intervenire in via amministrativa.

Il senatore VEGAS, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea che i dati relativi ai risultati di esercizio e ai dividendi delle aziende a partecipazione pubblica riguardano l'anno finanziario 1997, mentre le variazioni proposte incidono incongruamente sul bilancio per il 1998. Sottolinea inoltre che, a fronte di rilevanti risultati di esercizio da parte di tali aziende, alcune delle quali operano in regime di monopolio, apparirebbe preferibile praticare politiche di diminuzione delle tariffe, che determinerebbero positivi effetti economici e vantaggi per i consumatori. Alla luce di tali considerazioni, annuncia quindi il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore senatore Ferrante di riferire favorevolmente in Assemblea sulla nota di variazioni in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

136ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di Addendum al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0012ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RAGNO esprime l'avviso contrario del Gruppo di Alleanza nazionale sul documento in esame, in coerenza con la posizione assunta a suo tempo sul contratto di programma. Giudica negativamente, infatti, sia la politica dei trasporti in generale sia quella ferroviaria in particolare che questo Governo sta conducendo. Appare del tutto carente l'attività di programmazione; ne consegue una scarsa efficienza del servizio a fronte di tariffe eccessivamente elevate. Si sofferma poi in particolare sul degrado del trasporto ferroviario in Sicilia, con particolare riferimento alla assenza di collegamenti efficienti con il resto del Paese.

Il senatore TERRACINI esprime un giudizio negativo, soprattutto perchè il provvedimento appare lacunoso sul tema dei grandi nodi ferroviari. Dopo aver ravvisato l'esigenza di procedere senza ulteriori ritardi al raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, lamenta il fatto che in questo comparto si intervenga sempre con ritardo.

Il senatore ERROI stigmatizza il fatto che una regione industrializzata e sviluppata come la Puglia debba tuttora avere un collegamento ad

un solo binario tra Lecce e Bari. Ciò costringe ad effettuare il trasporto merci solo su gomma. Ricorda che il raddoppio di questa linea ferroviaria è stato finanziato per la prima volta addirittura nel 1989 ed ancora non è stato avviato.

Il senatore BOSI, dopo aver chiesto se le scelte contenute nel provvedimento siano davvero coerenti con le analisi finanziarie contenute nello stesso documento, esprime perplessità sulla opzione di favorire la trasversale Firenze-Pisa-Livorno, già abbondantemente servita, rispetto alla linea Firenze-Prato-Pistoia-Viareggio, che appare più utile a garantire il collegamento tra il capoluogo toscano ed il mare.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

112ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il presidente CAPONI dà lettura del parere della 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti; riferisce quindi sul contenuto degli altri pareri pervenuti.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, già illustrati nella precedente seduta, sul complesso dei quali il relatore LARIZZA e il sottosegretario LADU esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 1.16 dichiarano il proprio voto favorevole il senatore WILDE (che ritiene necessario introdurre l'integrazione proposta onde evitare che l'agevolazione si intende riferita anche ai veicoli immatricolati da meno di dieci anni); il senatore DEMASI (il quale concorda con i rilievi sollevati dal senatore Wilde, dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame, e, più in generale – con riferimento al complesso degli emendamenti presentati dai gruppi di Forza Italia e della Lega Nord per la Padania indipendente – rileva la dubbia costituzionalità della disciplina recata dal decreto in titolo – che a suo avviso lederebbe il principio di eguaglianza – nonchè la sua ambi-

guità, sia con riferimento all'estensione dell'ambito dell'incentivazione, sia relativamente alla mancata definizione dei criteri per la individuazione dei consumi dei veicoli per i quali, a partire dal 1 febbraio 1998, si prevede una specifica incentivazione) e il senatore TRAVAGLIA (che si associa alle considerazioni svolte dai precedenti oratori ed aggiunge la propria firma all'emendamento in esame).

Il senatore MICELE, a nome del gruppo della Sinistra democratica, dichiara il proprio voto contrario, ritenendo non equivoca l'interpretazione del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario LADU ribadisce che l'agevolazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame si intende riferita ai soli autoveicoli immatricolati da almeno dieci anni e, al riguardo, si dice disponibile ad accettare un ordine del giorno che recepisca questa interpretazione, peraltro - a suo avviso - già sufficientemente chiara.

Il senatore WILDE, ritenendo insufficiente un ordine del giorno per assicurare la corretta interpretazione della norma, non accede alla richiesta di trasformazione dell'emendamento e chiede la verifica del numero legale.

Il presidente CAPONI, verificata la sussistenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento che viene respinto dalla Commissione.

Il senatore TRAVAGLIA ritira l'emendamento 1.1 e dichiara voto favorevole all'emendamento 1.2, che ritiene migliorativo del testo in esame sotto il profilo del perseguimento di finalità ecologiche. Tale emendamento, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.7 dichiara il proprio voto favorevole il senatore WILDE, sottolineando che esso è teso ad una migliore parametrizzazione dei consumi; l'emendamento, posto ai voti, è quindi respinto.

Con distinte e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.23, 1.8, 1.18, 1.24, 1.19, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.32, 1.17 e 1.15.

Sull'emendamento 1.36 dichiarano il proprio voto favorevole i senatori WILDE e DEMASI, che ne propone, in via subordinata, la trasformazione in ordine del giorno, richiamando l'attenzione sulla particolare situazione di disagio delle categorie interessate.

Dopo che il senatore WILDE si è dichiarato disposto ad accogliere la richiesta, il sottosegretario LADU manifesta l'avviso contrario del Governo.

Si procede pertanto alla votazione dell'emendamento che risulta respinto dalla Commissione.

Con distinte e separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.31 e 1.25, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori WILDE (che sottolinea l'importanza di un'estensione delle agevolazioni alle macchine agricole) e SELLA di MONTELUCE (che ritiene fondamentale il sostegno al settore agricolo); nonchè l'emendamento 1.3, sul quale dichiara il proprio voto favorevole il senatore DEMASI, chiedendosi, in particolare, come verranno determinati i livelli di agevolazioni inferiori a quello massimo previsto.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole del senatore WILDE, che ne sottolinea le finalità di sostegno ad una categoria particolarmente svantaggiata, l'emendamento 1.38, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.26 e 1.27 di identico contenuto, mentre l'emendamento 1.28, posto separatamente ai voti, risulta parimenti respinto.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole del senatore TRAVAGLIA, è quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione l'emendamento 1.4; sono parimenti posti ai voti e respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.30, 1.29 e 1.13.

L'emendamento 1.5 viene ritirato dal senatore TRAVAGLIA.

Sono invece respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22 e 1.14.

Sull'emendamento 1.6 dichiarano il proprio voto favorevole i senatori SELLA di MONTELUCE (che ritiene particolarmente auspicabile l'estensione dei benefici ai soggetti ivi previsti) e WILDE, mentre il senatore DEMASI preannuncia il proprio voto contrario.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 1.6, 1.33, 1.35 e 1.34.

Sull'emendamento 1.37, dichiara il proprio voto favorevole il senatore WILDE, che richiama la necessità di garantire un adeguato controllo sulle imprese di demolizione.

Il sottosegretario LADU, nel ritenere che il comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996 preveda sufficienti garanzie in proposito, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

Il senatore WILDE ritira conseguentemente l'emendamento 1.37, preannunciando al riguardo la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, sui quali il relatore LARIZZA e il sottosegretario LADU esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti risultano respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2 e 2.1.

Il presidente CAPONI propone quindi che venga conferito al senatore Larizza, il mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore LAGO, il quale, nel preannunciare il voto contrario della sua parte politica, lamenta che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea - fissato per le ore 12 della giornata odierna - sia scaduto prima dell'esaurimento dell'esame in sede referente da parte della Commissione; egli ritiene impropria tale procedura.

Si associa alle considerazioni del senatore Lago, il senatore SELLA di MONTELUCE, mentre il senatore DEMASI chiede che venga chiesta una riapertura del termine.

Anche il relatore LARIZZA condivide l'esigenza testè manifestata.

Il presidente CAPONI assicura, quindi, che interesserà della questione la Presidenza del Senato.

Posta ai voti la proposta di conferimento del mandato al relatore è quindi approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866**al testo del decreto-legge****Articolo 1.**

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «predetto articolo 29» aggiungere le seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5».

1.16 WILDE, LAGO, DEMASI, TRAVAGLIA

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «per gli acquisti» fino a: «sette litri».

1.1 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) fino a lire un milione per consumi compresi fra 5 e 7 litri;

b) fino a lire un milioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 5 litri».

1.2 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) fino a lire un milioneduecentocinquantamila per i consumi fino a 7 litri;

a-bis) fino a lire un milione per consumi da 7 a 8 litri;

a-ter) fino a lire settecentocinquantamila per consumi da 8 a 9 litri».

1.7 WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) fino a lire cinquecentomila per consumi compresi fra 6 e 7 litri;».

1.23

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un milioneduecentocinquantamila» con la seguente: «cinquecentomila».

1.8

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) fino a lire 500.000 per i consumi oltre i 9 litri».

1.18

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) fino a lire un milione per consumi inferiori a 6 litri;».

1.24

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) fino a lire un milionecinquecentomila per consumi inferiori a 5,5 litri».

1.19

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o con alimentazione ad idrogeno fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2 milioni, 1 milione, 1 milione e 2 milioni».

1.9

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal precedente comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

1.10

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.11

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo rispettivamente di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.12

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di lire 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000».

1.32

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica, è riconosciuto per gli autoveicoli con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.500.000; per gli autoveicoli adibiti ad uso taxi e noleggio di rimessa alimentati a metano o a GPL è riconosciuto un contributo fino all'importo massimo di lire 2.000.000, tali contributi per la quota statale, limitatamente alle auto con alimentazione a gas metano o GPL sono disponibili anche in caso di installazione dell'impianto successivamente all'immatricolazione entro il limite massimo di tre mesi superiore al periodo di garanzia effettuato dalle case costruttrici».

1.36

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la ricolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

2-quater. Il contributo di cui al comma *2-ter* è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in lire 12,5 miliardi per il 1998 e 25 miliardi di lire a decorrere dal 1999 si provvede per l'anno 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare deri-

vanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.31

WILDE, LAGO

Al comma 2, dopo le parole «con trazione elettrica» aggiungere le seguenti: «e le macchine agricole».

1.25

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere le parole: «fino all'importo massimo».

1.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lire 3.500.000» aggiungere le seguenti: «inoltre ai mezzi che effettuano servizio taxi, la cui immatricolazione sia superiore ai 5 anni, è riconosciuto, in caso di acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, un contributo di lire 2.000.000».

1.38

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire nel secondo periodo, dalle parole: «il Ministro dell'industria» fino alle parole: «o a GPL» con le seguenti: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000».

1.26

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire nel secondo periodo, dalle parole: «il Ministro dell'industria» fino alle parole: «o a GPL» con le seguenti: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.000.000».

1.27

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro».

1.28

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.4

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.30

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.29

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ed entità» aggiungere le seguenti: «nonchè i tempi per l'erogazione».

1.13

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere le parole: «o a GPL».

1.5

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Sostituire al comma 2, il terzo periodo con il seguente:

«2. Per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, per cui è riconosciuto un contributo statale di 500.000, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, a partire dal 1° agosto 1997. All'onere derivante si provvede con le disponibilità non impegnate a norma del periodo precedente».

1.20

WILDE, LAGO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «a metano o».

1.21

WILDE, LAGO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole che vanno da: «effettuare entro l'anno successivo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «effettuate entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo, fornita dalla casa costruttrice».

1.22

WILDE, LAGO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «purchè tale immatricolazione» fino alla fine del comma.

1.14

WILDE, LAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previsti dal comma 2 del presente articolo vengono riconosciuti per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, nonché per gli acquisti di imprese esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo».

Conseguentemente al comma 3, le parole: «75 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «85 miliardi»; le parole: «170 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «190 miliardi» e le parole: «5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «15 miliardi».

1.6

DE LUCA Athos

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999» con le seguenti: «in lire 182,5 miliardi per il 1998 ed in lire 30 miliardi a decorrere dal 1999».

1.33

WILDE, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge nelle proprie attuali sedi produttive».

1.35

WILDE, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge».

1.34

WILDE, LAGO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I concessionari e le strutture di vendita di autoveicoli sono tenute, entro tre mesi dal ritiro del mezzo da rottamare, e far pervenire agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, la dichiarazione, rilasciata da un centro autorizzato di rottamazione dell'avvenuta demolizione del mezzo che ha ricevuto le agevolazioni governative».

1.37

WILDE, LAGO

Articolo 2.

Sopprimere l'articolo.

2.7

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «del libretto e».

2.6

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalla carta di circolazione».

2.5

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del foglio complementare».

2.4

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o del certificato di proprietà».

2.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico».

2.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in caso di loro mancanza».

2.1

WILDE, LAGO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario europeo Mario Monti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C23^a, 0001^o)

Il presidente BEDIN comunica che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la seduta odierna.

Avverte poi che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R048 000, C23^a, 0001^o)

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Commissario europeo, professor Mario Monti

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 5 novembre.

Il presidente BEDIN ringrazia, a nome di tutti i componenti della Giunta, il commissario Monti per aver accolto l'invito a svolgere l'audizione e gli dà la parola.

Soffermandosi in primo luogo sull'incidenza dell'introduzione dell'Euro sul funzionamento del mercato unico il commissario MONTI rileva come l'impiego di una moneta unica comporterà l'abbattimento dei costi di transazione e dei rischi di cambio e la realizzazione di un clima di maggiore trasparenza e concorrenza, per via della maggiore comparabilità dei prezzi, da cui trarranno il maggiore beneficio i consumatori. Tale processo, tuttavia, comporterà un profondo impatto sulle strutture economiche, sulla coesione regionale e sull'occupazione, i cui possibili effetti negativi potranno essere limitati solamente in presenza di un effettivo mercato interno, in cui sia assicurata la libertà di movimento di tutti i fattori, beni, servizi e lavoratori, e non solamente dei capitali. Per tale motivo in occasione del vertice di Amsterdam la Commissione ha presentato un piano di azione per il completamento del mercato interno entro il 1999, che è stato approvato dal Consiglio europeo e che indica una serie di obiettivi e di scadenze che devono essere progressivamente conseguite. Lo stesso piano prevede una sorta di pagella, la cui prima versione è stata presentata ieri a Bruxelles, volta ad individuare per ciascuno Stato membro i punti di forza e di debolezza.

In relazione alla preparazione della Pubblica amministrazione e delle strutture economiche produttive e finanziarie alle sfide poste dall'introduzione dell'Euro, l'oratore rileva come l'attività del Comitato italiano per l'Euro abbia consentito di recuperare taluni ritardi iniziali per ciò che concerne gli aspetti più tecnici e amministrativi. Sotto il profilo, invece, della più generale capacità di sostenere il confronto con l'impulso alla concorrenza che deriverà dall'introduzione della moneta unica si pone ancora l'esigenza di un adeguamento. In particolare, per rafforzare la competitività del sistema italiano spetterà un ruolo rilevante ai pubblici poteri non in termini di presenza nell'economia ma per l'eliminazione dei vincoli che ancora persistono nel sistema produttivo e per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

Rilevando tra le innovazioni più significative introdotte dal Trattato di Amsterdam l'inserimento del capitolo sull'occupazione nei Trattati e il trasferimento dal terzo al primo pilastro di materie quali la libertà di movimento, la sicurezza e la giustizia, il commissario Monti osserva come tali settori possano divenire oggetto di nuove iniziative della Commissione ma sottolinea tuttavia come in futuro l'attenzione dell'Esecutivo di Bruxelles sarà posta maggiormente sulla semplificazione, la trasposizione ed il rispetto della legislazione comunitaria esistente piuttosto che sulla produzione di nuova normativa.

La Commissione ritiene, altresì, che la cooperazione rafforzata sia uno strumento inevitabile - a condizione di salvaguardare l'esigenza di perseguire obiettivi comuni e di mantenere un quadro istituzionale unico - in un'Unione ampliata. Il limite principale del nuovo Trattato è tuttavia costituito dal mancato accordo sul sistema dell'unanimità, che continuerà ad essere applicata a troppe materie, ivi inclusa la fiscalità. Ad avviso dell'oratore questo aspetto costituisce, sia ai fini della funzionalità attuale sia, a maggior ragione, nella prospettiva dell'allargamento, un rischio di gran lunga più rilevante della mancata intesa sulla revisio-

ne dei criteri di ponderazione in seno al Consiglio e sulla composizione della Commissione stessa. Il persistere dell'unanimità nel campo della politica fiscale, in particolare, renderà estremamente difficile lo sviluppo dell'armonizzazione del settore limitando la capacità dell'Unione di equilibrare la politica monetaria comune con una politica economica idonea ad impedire che i maggiori carichi fiscali si trasmettano sul lavoro con conseguenze negative sulla occupazione.

Il presidente BEDIN ringrazia il commissario Monti per l'esposizione ed apre il dibattito.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si associa alle espressioni di apprezzamento per la precisione dell'esposizione e chiede chiarimenti sulla solidità della futura moneta unica, alla luce delle forzature contabili operate dagli Stati membri per apparire in regola, sui possibili riflessi dell'Unione monetaria sul sistema produttivo e sull'occupazione, tenendo conto dei punti di debolezza dell'apparato statale italiano, e sulle ulteriori innovazioni istituzionali necessarie per adattare l'Unione europea all'accoglimento di nuovi Stati membri.

Anche il senatore TAPPARO ringrazia il commissario Monti e chiede in che termini, nel processo di allargamento, si cercherà di armonizzare le politiche sociali e ambientali dei Paesi candidati all'adesione per evitare una sorta di *dumping* socio-ambientale. L'oratore chiede inoltre come si concilino i requisiti di autonomia del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) previsti dal Trattato di Maastricht con l'esigenza di perseguire una politica economica attenta alla riduzione della disoccupazione.

Il senatore NAVA chiede al commissario Monti se non ritenga che la costruzione europea si sia eccessivamente incentrata sui profili finanziari e monetari trascurando l'esigenza di assicurare una più incisiva presenza dell'Europa sullo scenario internazionale, con particolare riferimento alla problematica del terrorismo internazionale, della situazione in Egitto, in Algeria e in Medio Oriente. L'oratore chiede inoltre quali aspettative possano nutrire i cittadini in relazione ad un processo di spossessamento di sovranità nazionale cui non sembrano corrispondere adeguate risposte a livello europeo.

Il senatore VENTUCCI si unisce a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia alle espressioni di apprezzamento del senatore Vertone Grimaldi e rilevando come la normativa inerente l'unione doganale europea e il mercato unico sia stata connotata alla grande tradizione coloniale e di commercio internazionale di taluni Stati europei - cui si sono unite peculiarità della tradizione tedesca - chiede se per un paese come l'Italia non sia più consona una politica commerciale improntata ad una maggiore attenzione nei confronti dei paesi del Mediterraneo. L'oratore chiede inoltre se lo sviluppo dell'occupazione debba essere riferito alla tradizionale nozione di posto di lavoro o ad una più articolata concezio-

ne, che tenga conto dello sviluppo tecnologico e dei nuovi modi di rapportarsi al mondo produttivo e all'ambiente. Con riferimento alla questione degli speditonieri doganali, che è stata approfondita anche in altra sede, l'oratore chiede infine chiarimenti sull'approccio delle istituzioni europee nei confronti di quegli organismi di categoria che si collocano tra l'utenza ed i settori produttivi.

Il senatore CORRAO, rilevando come sia una opinione generalmente condivisa l'insufficienza della politica estera e di difesa dell'Unione europea, sottolinea taluni limiti riscontrati nella politica mediterranea, che sottovaluta le potenzialità della regione, cui sono ascrivibili i ritardi nella realizzazione di una banca euro-araba e che si incentra su accordi di partenariato che non tengono adeguatamente conto della dimensione umana e culturale e dell'esigenza di coinvolgere le popolazioni locali e soprattutto i giovani. L'oratore chiede al riguardo che iniziative intenda assumere la Commissione europea, anche al fine di superare una gestione della politica nel Mediterraneo da parte delle grandi potenze che sembra essere volta all'emarginazione dell'Europa e di correggere una errata equiparazione della nozione di terrorismo con quelle di fondamentalismo e di integralismo religioso.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti sui riflessi che potranno derivare per l'occupazione in Italia dall'introduzione della moneta unica.

Il commissario MONTI risponde in primo luogo al senatore Vertone Grimaldi sottolineando come la solidità dell'Euro sia garantita dal monitoraggio dell'Eurostat e della Commissione sulla contabilità degli Stati membri e, soprattutto, dal rigore delle disposizioni previste dal Patto sulla stabilità e dall'indipendenza, senza precedenti a livello internazionale, della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali. In merito ai quesiti sulla competitività del sistema italiano l'oratore sottolinea come non spetti alle istituzioni comunitarie fornire delle indicazioni che esulino dai parametri macro-economici e come, tuttavia, esista un grande consenso sul fatto che in Italia siano ancora necessari dei progressi in materia di flessibilità del mercato del lavoro e di mercati finanziari ed in merito alla verifica della competitività delle imprese. Oltre a perseverare nel risanamento della finanza pubblica è necessario ridurre i sussidi alle imprese, che risultano ancora tra i più alti a livello europeo, i quali costituiscono un ostacolo alla concorrenza ed un onere per i conti pubblici senza aiutare, nel lungo termine, l'occupazione poichè sostengono imprese scarsamente produttive. Degli adeguamenti sono necessari anche per quanto concerne il libero esercizio delle professioni. Si deve inoltre tener presente che la vera sfida inizierà dopo l'ammissione nella moneta unica quando, peraltro, cesseranno una serie di pressioni delle istituzioni comunitarie che hanno finora esercitato una funzione utile per gli Stati.

Rispondendo ai senatori Vertone Grimaldi e Tapparo, sulla questione dell'allargamento, l'oratore sottolinea come tale processo debba avere carattere inclusivo e come, anche quegli Stati che non parteciperanno fin

dall'inizio ai negoziati di adesione, potranno aggiungersi in un secondo tempo e pervenire ad una positiva conclusione delle trattative senza essere penalizzati rispetto agli altri. I rischi di *dumping* sociale e ambientale sono limitati dal programma di preparazione all'adesione che prevede, tra l'altro, l'attuazione delle norme sul mercato interno prima della piena partecipazione all'Unione europea.

Rispondendo ai quesiti dei senatori Tapparo e Manzi sull'occupazione l'oratore sottolinea come il punto non sia quello di limitare l'autonomia della Banca centrale europea, la cui indipendenza è una garanzia per la prevenzione di gravi distorsioni nell'economia, ma quello di cedere ulteriori porzioni di sovranità all'Unione europea affinché si affianchi alla politica monetaria un'efficace politica sociale e fiscale senza della quale si genera disoccupazione. In questo senso la dichiarazione adottata in occasione del vertice di Amsterdam costituisce un progresso anche se dovranno essere trovate delle intese sui contenuti, intese che non sono facilitate dall'applicazione del sistema dell'unanimità.

Il commissario Monti conviene inoltre con le considerazioni del senatore Nava sottolineando come non si debba ridurre l'attenzione per i profili monetari e finanziari ma piuttosto accrescere l'attenzione nei confronti dei cittadini e del tema del rafforzamento della legittimità democratica. Al riguardo l'oratore ricorda l'iniziativa assunta lo scorso dicembre assieme al presidente del Consiglio dei ministri, Prodi, per illustrare i diritti dei cittadini che si spostano all'interno della Comunità europea.

Con riferimento agli interventi dei senatori Nava e Corrao l'oratore rileva come sia essenzialmente ascrivibile alle scelte in campo istituzionale l'inefficace presenza dell'Unione europea sulla scena politica internazionale laddove le è invece riconosciuto un ruolo di primo piano quando esercita le competenze che le sono attribuite in materia di politica estera commerciale.

Rispondendo ai quesiti del senatore Ventucci il commissario Monti conviene sull'esigenza di porre maggiore attenzione nei confronti delle relazioni mediterranee tenendo conto, tuttavia, dell'esigenza di una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase formativa del diritto comunitario. In merito alla questione degli spedizionieri doganali l'oratore assicura il ruolo imparziale svolto dalla Commissione la quale si limita ad applicare i principi propri del mercato interno. In questo senso essa è intervenuta avviando procedure di infrazione in materia di esercizio delle professioni nei confronti di altri Stati dell'Europa centrale e settentrionale.

In relazione al quesito del senatore Manzi il commissario Monti sottolinea infine l'importanza del coordinamento delle politiche fiscali per la lotta contro la disoccupazione. In assenza di una concertazione a livello europeo, infatti, considerando la maggiore mobilità dei capitali rispetto ai lavoratori, si afferma la tendenza a svolgere una sorta di competizione fiscale che privilegia i capitali e comporta, come compensazione, un aumento della tassazione sul lavoro con effetti deleteri sull'occupazione che si ripercuotono soprattutto sui lavoratori meno qualificati.

Il presidente BEDIN ringrazia il commissario Monti per i chiarimenti forniti e, in particolare, per il contributo recato ad una più ottimistica valutazione dei risultati del Consiglio europeo di Amsterdam, ed esprime l'auspicio di poter contare su altrettanta disponibilità in occasione delle future attività della Giunta. Al riguardo l'oratore rileva l'esigenza di una maggiore attenzione dei parlamenti nazionali nei confronti della fase ascendente del diritto comunitario e ricorda che è stato assegnato alla Giunta l'esame dell'Agenda 2000, documento che prefigura importanti trasformazioni delle politiche dell'Unione europea in vista dell'allargamento. La crescente importanza di tali temi nei prossimi mesi è peraltro confermata dall'intensificarsi delle relazioni con i Paesi candidati all'adesione, come testimoniano, la prossima settimana, la visita di una delegazione rumena al Parlamento italiano e la Tavola rotonda promossa dal parlamento estone, cui prenderà parte, per il Senato, lo stesso presidente Bedin.

Congedando il commissario Monti il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'indagine.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

Seduta antimeridiana*Presidenza del Presidente*

Salvatore BRIASCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) Relatori: Solaroli, Targetti, Caddeo

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0014^o)

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di decreto, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il deputato Giorgio BENVENUTO, espresso il proprio vivo apprezzamento per il lavoro finora svolto dai relatori, richiama l'attenzione sulla opportunità che le modifiche che sembrano annunciarsi da parte del Governo in ordine all'IRAP vengano portate a conoscenza della Commissione, sia per evitare che l'esame si soffermi su aspetti del provvedimento che poi dovessero risultare superati, sia per affermare la necessaria centralità del Parlamento nel procedimento preordinato alla redazione del testo definitivo del decreto. Rammenta che, peraltro, eventuali modifiche del testo rispetto a quello ora in esame non potrebbero che essere correlate, in base al nostro ordinamento, a quanto verrà espresso nel parere della Commissione.

In ordine allo schema di decreto osserva in via generale come di esso vada attentamente considerata l'effettiva possibilità di essere operativo già alla data del 1° gennaio 1998, quando verranno meno alcuni dei tributi soppressi, al fine di limitare i possibili effetti negativi di cassa sulle entrate erariali; analoga considerazione vale nei confronti della contribuzione di competenza degli istituti previdenziali.

Nel merito del provvedimento, valuta necessario consentirne una maggiore gradualità rispetto a quanto ora esso prevede. L'IRAP costitui-

sce una riforma, la cui attuazione non sarebbe certamente stata possibile senza lo strumento della delega legislativa, che risponde ad esigenze da tempo presenti nel Paese, sintetizzabili nella lotta contro le cosiddette tre «e»: evasione, erosione, elusione. Tuttavia l'omnicomprensività della sua sfera d'intervento e l'esigenza dell'invarianza di gettito vengono a causarne effetti particolarmente accentuati nei confronti di alcuni settori, quali quello del lavoro autonomo e, più ancora, del settore agricolo, già recentemente soggetto ad aumento dei carichi impositivi per gli interventi attuati in campo fiscale e previdenziale. Altri settori meritevoli di attenzione sono quello delle imprese multinazionali e quello delle cooperative (per queste ultime con riguardo in particolare alla materia degli utili indivisibili).

Quanto all'intervento operato nel settore IRPEF, rilevato che non appaiono giustificabili aliquote che vengano a favorire i redditi più elevati, segnala l'indispensabilità di una maggior riflessione su quanto ne conseguirà nei confronti dei percettori di redditi medio-alti, situati cioè tra i 70 ed i 150 milioni, che vengono a costituire la categoria più penalizzata dal provvedimento: per questa fascia di destinatari, l'aumento dell'aliquota si aggiunge alla riduzione delle detrazioni e al diminuire della percentuale degli oneri detraibili. Qualora si tratti di pensionati, vanno inoltre considerate le ulteriori penalizzazioni previste nel provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Una specifica attenzione va infine dedicata a valutare quale saranno gli effetti dell'IRAP a regime sul mercato del lavoro, al fine di evitare possibili ricadute negative sui livelli occupazionali in alcune zone del Paese.

Su tali ultimi aspetti il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore per titolo I del provvedimento, precisa che si tratta di questioni di assoluto rilievo, che però, a suo avviso, non sembrano risolvibili nell'ambito del decreto IRAP, e sui quali valuta più opportuno operare con specifici interventi: ad esempio mediante lo strumento dell'IRPEG nei confronti delle imprese che operano nel Mezzogiorno, e, con riguardo all'occupazione, introducendo specifiche agevolazioni.

Il deputato Pietro ARMANI premette che articolerà il proprio esame del provvedimento in due parti, riferite rispettivamente al primo ed al secondo titolo dello schema di decreto. Per quanto concerne il titolo I, evidenzia quanto segue.

1. Profili di illegittimità costituzionale.

L'esame dello schema di decreto legislativo proposto dal Governo induce a ritenere che il provvedimento sia affetto da vizi costituzionali piuttosto rilevanti; questi vizi potrebbero coinvolgere la stessa legge delega, ove questa debba essere intesa ed interpretata sulla scorta dei principi applicativi individuati dal Governo ed enunciati nello schema di decreto legislativo.

Partendo dalla considerazione che il legislatore ha facoltà di individuare la capacità contributiva richiesta dalla Carta costituzionale, fissando presupposti anche diversi dal reddito, dal patrimonio e dal consumo, la dottrina più autorevole ritiene, e la stessa Corte costituzionale conferma, che tale autonomia debba esercitarsi mantenendo il criterio della ragionevolezza, nel senso di mancanza di arbitrarietà. Ebbene, esaminando le proposte del Governo in tema di IRAP si ha la sensazione che tale ragionevolezza sia stata violata in più di una occasione.

Infatti:

Il presupposto individuato è lo svolgimento di attività dirette a produrre beni ovvero a prestare servizi: quindi la mera organizzazione di alcuni dei fattori della produzione, indipendentemente dal conseguimento di un risultato economico effettivamente in utile, in termini di reddito o comunque di arricchimento. Si pensi che restano assoggettati al tributo anche i fallimenti e le società che realizzano risultati economici negativi. Sotto questo profilo il tributo presenta odiosi aspetti di aggravamento di situazioni economicamente già sbilanciate: viene da chiedersi quale sia l'interesse generale da tutelare perseguendo, tramite l'imposizione, soggetti che invece avrebbero bisogno di provvidenze ed aiuti, per preservare il tessuto sociale ed economico, piuttosto che facilitare la radiazione dal mondo economico per l'insopportabilità dei costi tributari. Inoltre, nel caso di fallimento sembra evidente che l'onere tributario dell'IRAP verrebbe di fatto traslato e posto a carico dei creditori del fallito, con discutibili effetti di acollo obbligatorio, ancorchè indiretto, dell'onere con violazione della capacità contributiva del creditore medesimo.

Lo schema prevede basi imponibili differenziate per ciascuna delle categorie di contribuenti previste; non si tratta di modificazioni marginali della base imponibile per tener conto di qualche specifica circostanza che potrebbe ostacolare una razionale determinazione del tributo dovuto. Si tratta, invece, di una vera e propria diversificazione per numerose categorie di soggetti che rende la determinazione d'imposta assai diversa per ogni comparto, suscitando il dubbio che possa essere violato il principio dell'uguaglianza dei soggetti innanzi alla legge tributaria. Si ripete: non si tratta di modifiche marginali, ma di criteri che differenziano sin dalla radice la base imponibile, con incisione davvero diversificata e difficilmente prevedibile. Sembra il caso di sottolineare in questa sede la disposizione di cui all'articolo 10, con la quale la base imponibile per gli organi e le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici ivi indicati viene individuata nell'ammontare delle retribuzioni corrisposte: in questo caso, perfino l'aliquota viene diversificata rispetto a quella vigente per gli altri contribuenti (si veda il secondo comma dell'articolo 16). Insomma un tributo nel tributo con ricadute di seria discutibilità sull'omogeneità dell'assetto della norma e con effetto sulla credibilità di una innovazione che tende a lasciare l'onere, per dette amministrazioni, esattamente al livello del prelievo precedente, sotto forma di contribuzione sociale. Insomma, una gigantesca partita di giro, senza costruito.

Come detto, la base imponibile dei soggetti «diversi» da quelli che hanno una base imponibile specifica viene individuata con un rinvio ca-

sistico ad alcune voci del conto economico, specificamente menzionate. Un osservatore indipendente – doverosamente astenendosi per quanto possibile da coinvolgimenti ideologici, che spesso offuscano una visione equilibrata e leale – deve osservare la pericolosità tecnica di questo modo di legiferare. Manca infatti, come detto, un parametro guida (il reddito, il consumo, il patrimonio) che in caso di dubbio possa orientare l'interprete (il contribuente, l'amministrazione, il giudice) nel decidere l'appartenenza alla base imponibile di un certo elemento. A titolo di esempio, si rileva che tra i commentatori del provvedimento è stato fatto ripetutamente il caso delle plus/minusvalenze delle imprese: ove queste siano allocate, per effetto delle discrezionali e legittime valutazioni dell'imprenditore, tra le partite straordinarie del conto economico (Voci E - Proventi e oneri straordinari), la base imponibile IRAP dovrebbe escluderle. Ma vi sono casi in cui tali plus/minusvalenze potrebbero essere incluse, altrettanto legittimamente, nelle partite ordinarie (Voci A - Valore della produzione): in tal caso esse sarebbero incluse nella base imponibile IRAP. In caso di dubbio, la norma non indica nè contiene indirettamente un criterio per risolverlo: infatti, mancando un principio impositivo guida, qualunque soluzione potrebbe essere ritenuta arbitraria, ancorchè argomentata. Sembra davvero che la certezza del diritto possa essere a rischio come non mai in queste vicende.

Sempre a proposito della base impositiva, si rileva che la legge di delega (articolo 3, comma 144, lettera *b*, legge 662/96) dispone che l'imposta debba essere applicata in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi: lo schema di decreto legislativo (articolo 2) allarga la configurazione, estendendola anche alle attività dirette a «scambiare beni»; viene immediato il sospetto che la legge di delega sia stata violata.

La relazione governativa ammette, lodevolmente, che i proponenti non sono in grado di stimare l'effetto dell'introduzione del nuovo tributo sul gettito. Questa imponderabilità inficia, ovviamente, l'intero provvedimento, proprio sulla scorta della ragionevolezza, che è imposta dalla Carta costituzionale in ordine alla individuazione della capacità contributiva. Ma come si può dimostrare il disegno che si persegue, se gli effetti dell'azione non possono essere previsti, non per incertezze sul ciclo economico, bensì per l'incertezza dell'assetto applicativo del nuovo tributo che si è voluto introdurre?

La preoccupazione del punto precedente viene amplificata, se possibile, dalle considerazioni in ordine all'acconto previsto per il primo periodo di imposta nell'applicazione del tributo: ammesso che si sia ben inteso il complesso fraseggio degli articoli 31 e 45 (*a*), risulta che l'acconto deve essere effettuato in base al 120 per cento del tributo il quale risulterebbe dalla applicazione figurativa dell'IRAP per l'ultimo periodo d'imposta precedente (1997): si tratta quindi di un prelievo forzoso, che

(*a*) Una censura davvero severa deve essere formulata sulla oscurità della norma e sulla formulazione adottata, che rimane ostica ed imperscrutabile agli stessi membri del Parlamento che devono commentarla.

viola la capacità contributiva, sia pur stabilita con le difficoltà e le incertezze di cui sopra. Ma la violazione costituzionale scalfisce perfino la riserva di legge, quando si stabilisce che l'imposta effettivamente dovuta per il primo periodo d'imposta sarà di fatto stabilita dal Ministro delle finanze con suo editto (*rectius*: decreto). Insomma, la legge di delega limita al 4,5 per cento l'incidenza massima del tributo sulla pur inafferrabile base imponibile. Con l'acconto al 120 per cento l'aliquota editale del 4,25 per cento passa al 5,10 per cento (a parità di basi imponibili): $+ 20 \text{ per cento di } 4,25 \text{ per cento} = 0,85 \text{ per cento} + 4,25 \text{ per cento} = 5,10 \text{ per cento}$.

Del resto, tale misura potrebbe perfino essere superata, se il decreto del Ministro imponesse in ipotesi un fattore moltiplicativo più alto. Resta da chiedersi a cosa serve il Parlamento, con un esecutivo che in via surrettizia e fumosa si appropria del potere impositivo, pretendendo di modularlo a piacimento, *ex post*, a seconda degli insuccessi della formulazione impositiva adottata così avventurosamente ed al di fuori di ben sperimentati precedenti e parametri.

2. La capitalizzazione delle imprese.

Con i recenti schemi di decreti delegati di carattere fiscale il Governo è intervenuto per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese, essenzialmente agendo su due leve e cioè:

da un lato, la DIT, attenuando la tassazione degli utili riferibili agli incrementi di capitale, attuati mediante apporti di denaro;

dall'altro, penalizzando l'indebitamento. Quest'ultimo obiettivo è stato realizzato sia attenuando i benefici della DIT in presenza di forte indebitamento, sia comprendendo gli oneri finanziari nella base imponibile dell'IRAP.

Fermo restando che il fine di ricapitalizzare le imprese è sicuramente avvertito in sede generale, dato che generalmente si ammette che le imprese italiane sono sottocapitalizzate, si deve osservare che è stato utilizzato uno strumento improprio – la leva fiscale – per un problema che ha invece rilevanza prettamente civilistica.

È noto, infatti, che negli ordinamenti di ispirazione anglosassone si ammette che le società possano continuare ad operare anche in presenza di un capitale netto negativo. Al contrario, nel nostro ordinamento esistono due norme che prescrivono:

la convocazione dell'assemblea per le decisioni del caso, allorché le perdite abbiano intaccato oltre il terzo del capitale (articolo 2446 del codice civile);

la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo al limite minimo legale, ovvero la trasformazione della società, in caso di perdita di oltre un terzo del capitale che ne comporti una riduzione al di sotto del minimo (articolo 2447 del codice civile).

La *ratio* di tali norme consiste, com'è noto, nel fatto che nel nostro diritto societario si ritiene che il capitale sociale abbia una funzione di

garanzia sia nei confronti dei soci che dei terzi creditori. Orbene, considerato che i limiti di capitalizzazione sono stati fissati in lire 20 milioni per le Srl e in lire 200 milioni per le SpA, dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904, è evidente che la suddetta funzione è oggi venuta del tutto meno, atteso che con un capitale molto modesto è possibile operare muovendo sul mercato un giro d'affari sproporzionato ai mezzi propri sopra indicati.

La leva fiscale non corregge questa grave distorsione. Infatti, o si elimina anche dal nostro ordinamento la funzione di garanzia del capitale, contribuendo così a fare chiarezza nei bilanci, nel senso che i terzi che intrattengono rapporti con le società sottocapitalizzate o aventi capitale negativo saranno indotti a meglio valutare l'affidabilità delle società suddette, ovvero, come sembra più coerente, si introducano dei limiti fra capitale proprio e possibilità di accedere al credito in proporzione al volume d'affari realizzato.

La penalizzazione tributaria degli oneri finanziari (ottenuta soprattutto con la determinazione della base imponibile dell'IRAP) non contribuisce a risolvere il problema. Infatti, gli operatori che maggiormente ricorrono al credito saranno indotti a trovare il punto di «equilibrio» secondo la propria convenienza fiscale, senza tener conto delle esigenze di certezza e trasparenza nei rapporti con i terzi.

Da ciò discende che il problema della capitalizzazione delle imprese, nel nostro ordinamento, va ricondotto esclusivamente all'ambito civilistico, rifuggendo dalla tentazione del fisco di «fare cassa» approfittando delle distorsioni esistenti oggi nel nostro sistema.

3. *Effetti dell'IRAP sulla patrimonializzazione delle imprese.*

Nella Relazione che accompagna lo schema di provvedimento (vedi pagina 6), il Governo afferma che gli effetti economici prodotti dall'introduzione dell'IRAP «risulteranno favorevoli, a parità di altre condizioni, per le imprese poco indebitate, per quelle molto patrimonializzate e per quelle maggiormente in utile. Risulteranno invece penalizzate, come è ovvio, le imprese che si trovano in situazioni opposte».

Quanto sopra risponde alla logica, perseguita dal Governo con l'insieme di provvedimenti emanati e già messa in luce al paragrafo 2, di favorire la capitalizzazione delle imprese, colpendo, nel contempo, quelle che ricorrono artificiosamente all'indebitamento al solo fine di ridurre il carico fiscale su di esse gravante.

Tale logica, peraltro discutibile, dovrebbe comunque essere perseguita solo con misure che incentivino i contribuenti a comportarsi in modo più «virtuoso», così come si è tentato di fare con la «Dual Income Tax» (peraltro con risultati, per altri versi, assai discutibili).

Non è assolutamente accettabile dal punto di vista politico-sociale, nè è corretto sotto il profilo della legittimità anche costituzionale, intervenire con misure penalizzanti, come lo stesso Governo afferma essere l'IRAP, che oltre a colpire i «furbi», finiscono con l'affossare i più deboli e i più bisognosi di aiuti (e che, comunque, dovrebbero essere il mercato e non il fisco a selezionare).

È indubbio, infatti, che le riportate affermazioni della Relazione ministeriale costituiscono l'esatto rovesciamento dei concetti di capacità contributiva e di uguaglianza sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione: si alleggerisce la pressione fiscale per chi ha più soldi da mettere nell'impresa e per chi più guadagna e contemporaneamente si inasprisce l'imposizione per chi deve ricorrere al credito e per chi lavora in condizioni di utili marginali o addirittura in perdita.

Le ulteriori affermazioni contenute nella pagina 6 della Relazione ministeriale confermano, con dovizia di dati statistici, che gli effetti prodotti dall'IRAP saranno effettivamente quelli sopra rappresentati, ma il Governo non se ne duole perchè constata che «nella media dei contribuenti» vi è una sostanziale indifferenza di tassazione complessiva ed inoltre si è deciso di adottare «un correttivo parziale e transitorio» per attenuare gli effetti peggiorativi di dimensioni più macroscopiche.

In sostanza, il Governo ha calcolato che il numero e la «qualità» dei contribuenti penalizzati in palese violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva rappresenta un ammontare di «voti persi» del tutto marginale, andando a colpire sempre quelle stesse categorie di medio-piccoli imprenditori, artigiani e professionisti da sempre tartassati, proprio perchè non hanno mai dato in massa il loro consenso elettorale ai partiti della attuale maggioranza di governo.

Le statistiche menzionate dal Governo non ci dicono dove sono ubicate le imprese che saranno penalizzate dall'IRAP, ma è lecito presumere che si trovino per la maggior parte nelle zone meno sviluppate del Paese, dove maggiore è il costo del denaro e dove è più difficile essere imprenditori: tutto ciò non sembra essere in perfetta coerenza con la dichiarata azione politica a favore del Mezzogiorno e della disoccupazione, oltre che rappresentare in prospettiva un ulteriore motivo di eventuale incostituzionalità.

4. Coerenza dell'IRAP con i principi comunitari ed effetti sull'occupazione.

L'attività impositiva prevista dal legislatore deve essere conforme ai principi dettati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Per tale ragione la legislazione tributaria, oltre che conforme al dettato della carta costituzionale, deve rispettare i seguenti principi generali desumibili dalla Direttiva comunitaria n. 90/434 in materia di ristrutturazioni aziendali (fusioni, scissioni, eccetera):

esclusione di qualsiasi ostacolo alla stabilizzazione delle imprese nel territorio comunitario;

esclusione di distorsioni nel funzionamento del mercato comune;

esclusione di distorsioni nei meccanismi di incremento della produttività con effetti sulla competitività delle imprese;

adozione di regole fiscali neutre nei confronti della concorrenza;

armonizzazione dei regimi fiscali.

La struttura dell'IRAP rispetto ai suddetti principi accolti dalla Unione europea fa sorgere non poche perplessità. Infatti, essendo l'Italia l'unico Paese ad averla adottata, non è possibile sottrarsi ad una verifica della coerenza dell'imposta con la nostra presenza nel mercato comune.

La indetraibilità dell'imposta ai fini della tassazione sul reddito porta di per sé l'aliquota reale dell'IRPEG ad un livello superiore all'aliquota nominale, creando problemi potenziali di doppia imposizione a carico degli investimenti esteri in Italia da parte delle imprese multinazionali. Ma, anche a non voler considerare tale aspetto visto che l'armonizzazione fiscale a livello europeo è tuttora soltanto un obiettivo, non v'è dubbio che la Unione europea è intervenuta, come nel caso della predetta direttiva, tutte le volte in cui i sistemi fiscali ostacolano la libera allocazione delle imprese.

L'IRAP ricomprende nella base imponibile il costo del lavoro.

Pertanto, è del tutto conseguenziale che gli imprenditori orienteranno le loro scelte verso attività che richiedano minori quantità di manodopera.

I fenomeni di *outsourcing* (esternalizzazione di attività in essere), già oggi molto spinti, risulteranno ancor più incentivati. Non tutte le attività sono però suscettibili di ristrutturazione nel senso indicato.

È, perciò, presumibile che diversi operatori italiani potranno orientarsi verso il trasferimento all'estero di alcune produzioni, mentre gli operatori stranieri potranno sentirsi indotti a rivedere i loro piani di investimento in Italia.

Per tutte queste ragioni non si può escludere che la nuova imposta venga riconosciuta in conflitto con i principi comunitari a tutela della libertà d'impresa. E, a tale proposito, non è da escludere che alcuni contribuenti italiani ricorrano alla Corte europea di giustizia per sollevare davanti ad essa questi problemi, evidentemente trascurati da un Ministro delle finanze di cultura marxista e di eccezionale arroganza intellettuale.

5. Effetti dell'IRAP sulla tassazione a carico degli immobili.

Come è noto, con l'introduzione dell'ICI si è provveduto ad escludere dalla base imponibile ILOR derivante dal reddito d'impresa il reddito dei fabbricati strumentali all'esercizio dell'impresa stessa; e ciò al fine di evitare che tale reddito fosse assoggettato sia all'ICI che all'ILOR.

Un analogo meccanismo non è previsto ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, sicché la nuova imposta viene a gravare sul reddito dei fabbricati inclusi nel patrimonio aziendale, sovrapponendosi alla già esistente tassazione IRPEG/IRPEF e ICI e facendo raggiungere alla pressione fiscale complessiva relativa ai sopraindicati cespiti un livello di vero e proprio esproprio.

Non si può, infatti, negare che tutte e tre le imposte sono, direttamente o indirettamente commisurate al reddito ditali fabbricati e preci-

samente: l'imposta personale (IRPEF/IRPEG) perchè colpisce il reddito d'impresa che per definizione ricomprende anche quello figurativo degli immobili ad essa appartenenti; l'IRAP, in quanto colpisce il margine lordo di produttività dell'impresa, anche esso ricomprensivo del sopraindicato reddito figurativo; l'ICI perchè, sebbene formalmente commisurato al valore dell'immobile, di fatto è parametrata al suo reddito, in quanto il valore si determina moltiplicando per un determinato coefficiente la rendita catastale (reddito netto presunto per legge) dell'immobile stesso. Dal punto di vista sostanziale, a nulla vale sostenere che l'ICI ha più le caratteristiche di un'imposta patrimoniale piuttosto che di un'imposta sul reddito, perchè anche in tal caso il carico fiscale dovrebbe essere talmente tenue da poter essere pagato con una parte del reddito, senza avere caratteristiche di vero esproprio del valore patrimoniale.

Al riguardo, valga il seguente esempio:

casa di civile abitazione inclusa tra i beni aziendali quale immobile relativo all'impresa di proprietà di una società di capitali

Rendita catastale	L. 1.000.000
Imposte: IRPEG 37 per cento (b)	L. 370.000
IRAP 4,25 per cento	L. 42.500
ICI (6 per mille di 1.000.000 x 100)	L. 600.000
Totale	L. 1.012.500

È evidente che per l'immobile esemplificato lo Stato, mentre presume che vi sia una redditività netta annua (rendita catastale) di 1.000.000, pretende dal proprietario imposte per complessive L. 1.012.500, confiscando, di fatto, tutto il reddito ed erodendo lo stesso valore-capitale.

Sarà interessante vedere cosa ne penserà la Corte costituzionale.

6. IRAP e federalismo fiscale.

Il Governo afferma che la nuova imposta costituisce l'attuazione di un primo stadio di federalismo fiscale, responsabilizzando le Regioni sull'ammontare del prelievo tributario richiesto ai soggetti residenti nei rispettivi ambiti territoriali.

In effetti l'IRAP, per come è attualmente concepita e, ancor più, per come dovrà diventare a regime (trascorsi due anni di fase sperimentale) costituisce un esempio di cattivo federalismo fiscale, contenendo in se i germi di tutti quelli che sono i difetti di un sistema tributario mal decentrato.

(b) Con l'introduzione della DIT (Dual Income Tax) l'aliquota massima dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) non potrà comunque essere inferiore al 27 per cento: il che riduce la cifra corrispondente a P. 270.000, portando il totale da P. 1.012.500 a P. 912.500; il che non modifica affatto la logica del discorso fatto in questa sede, in quanto si passerebbe da una incidenza del 101 per cento ad una del 91 per cento. Cosa che non sposta di molto i termini del problema.

In particolare:

la prevista facoltà accordata alle singole Regioni di poter aumentare l'aliquota IRAP di un punto percentuale non potrà che accentuare i fattori che già oggi, in campo economico, creano presupposti favorevoli allo sviluppo nelle zone già più ricche, a più alto tasso di industrializzazione e a più basso numero di disoccupati, mentre nel contempo costituiscono un freno per tutte le aree caratterizzate da situazioni opposte alle prime. È evidente, infatti, che le Regioni più povere, che in genere hanno anche una popolazione con redditi più bassi e che, quindi, sostengono una maggiore spesa sanitaria rispetto al complesso delle risorse disponibili, saranno costrette ad introdurre la maggiorazione di aliquote IRAP per far quadrare i propri bilanci, ma in tal modo renderanno più caro alle imprese il costo del lavoro, oltre che quello del denaro, rendendo oltremodo difficile lo sviluppo economico ed aggravando il problema della disoccupazione.

La sperequazione di risorse finanziarie tra Regione e Regione non potrà essere efficacemente combattuta neanche con l'appena delineato sistema di trasferimenti delle eccedenze di entrate tributarie riscontrabili nelle Regioni più ricche a favore di quelle più povere, perchè ciò indurrà le prime a non introdurre alcuna maggiorazione di aliquote IRAP (non volendo ovviamente gravare i loro contribuenti di oneri tributari impopolari), mentre costringerà le seconde a raggiungere i massimi livelli consentiti di pressione fiscale, per poter vantare il diritto nei confronti dello Stato ai trasferimenti perequativi di entrate.

In sostanza, il sistema innesca il noto processo di «concorrenza fiscale» tra Regione e Regione che altrove, ad esempio negli Stati Uniti, costituisce una molla all'efficienza delle pubbliche amministrazioni locali ed occasione di sviluppo, favorendo la riallocazione delle imprese. Nel nostro Paese, caratterizzato da una estensione territoriale contenuta e dall'esistenza di due zone ad alta differenziazione di sviluppo economico, la «concorrenza fiscale» non potrà che tornare utile alle Regioni più ricche, rallentando la ripresa economica delle aree più povere, nelle quali la fatale maggiore pressione fiscale sulle imprese non potrà che costituire un nuovo pesante fattore di freno.

Sotto il profilo tecnico-gestionale, si rileva che il previsto decentramento alle Regioni della funzione accertatrice relativa all'IRAP, non potrà che provocare gravi inconvenienti gestionali, oltre che spreco di risorse in uomini e mezzi, con prevedibili scarsi risultati in termini di lotta all'evasione fiscale.

Sono note, infatti, le difficoltà nelle quali si dibatte l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi relative alle imprese ed alle attività di lavoro autonomo e do, nonostante che detta Amministrazione si avvalga di un sistema di uffici periferici dislocati su tutto il territorio nazionale, con personale che, malgrado le mille difficoltà, è senza dubbio il più qualificato a svolgere queste delicate mansioni.

Le Regioni dovrebbero creare un loro apparato di controllo e accertamento che, naturalmente, non potrebbe aver competenze territoriali di-

verse dallo stesso ambito regionale e che non avrebbe a disposizione tutte le possibilità di controlli incrociati e di riscontri comparativi, anche induttivi, che posseggono gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria: ne conseguirà una grande difficoltà a porre in essere controlli effettivamente efficaci, un'alta probabilità di conflitti di competenza tra Regione e Regione e tra queste e l'Amministrazione finanziaria statale, un aumento dei costi, un livello professionale che ben difficilmente potrà essere molto elevato: in una parola, un dispendio di risorse senza apprezzabili risultati.

Si ritiene che tutto ciò possa costituire una grave minaccia alla attuale struttura dell'Amministrazione finanziaria, nel momento stesso in cui la pesante riforma attuata ne mette a dura prova le capacità di recepimento e di reazione: niente di più probabile che, in breve, vi possa essere la fuga dei più bravi ed esperti funzionari statali verso i neo costituiti uffici tributari regionali che, sicuramente sarebbero in grado di assicurare retribuzioni più elevate.

Tutto ciò non può che fare la gioia degli evasori fiscali, a meno che il Ministro delle finanze non ritenga di mantenere a tempo indeterminato la gestione e la riscossione centralizzata del tributo per ovviare a questi ed altri inconvenienti (per esempio, la difficoltà di scorporare la base imponibile di un contribuente con centri produttivi in più Regioni, in modo da attribuire a ciascuna Regione la sua quota parte di base imponibile da colpire e, quindi, la sua parte di gettito.

Resta, poi, il problema dell'indetraibilità dell'IRAP dall'imposta sul reddito IRPEG-IRPEF, laddove il federalismo fiscale destini, in sede di revisione costituzionale, alcune funzioni e servizi pubblici alla esclusiva competenza statale (per finanziare i quali compete appunto il gettito della tassazione generale sul reddito) ed altre funzioni e servizi pubblici alla competenza esclusiva delle Regioni, per finanziare i quali dovrebbe servire il gettito dell'IRAP (come quello dell'ICI serve a finanziare i servizi comunali). Se ogni successivo livello di governo deve avere le proprie funzioni non sovrapponibili con quelle degli altri livelli, come può essere giustificabile la indetraibilità dell'IRAP (e dell'ICD dalla imposizione generale sul reddito, che servirà a finanziare essenzialmente i servizi di competenza dello Stato (ed eventualmente la funzione perequativa tra i diversi livelli di governo)? È un problema che il Ministro si rifiuta oggi di affrontare (quello della detraibilità), ma che si porrà seriamente quando il federalismo fiscale fosse varato dal Parlamento. In tal caso, il sistema tributario (la cui pressione complessiva sui contribuenti è già oggi così elevata) rischierà di essere una sommatoria di tributi tutti a carico della stessa base imponibile, con evidenti effetti di cumulo sulla medesima capacità contributiva.

Per quanto riguarda il Titolo II dello schema di decreto legislativo in attuazione della delega di revisione dell'IRPEF (articoli 46-50), l'articolo 46 traccia le nuove aliquote da applicare ai diversi scaglioni di reddito. In pratica, dalle nove aliquote per gli altrettanti scaglioni previste al vecchio articolo 11 del TUIR (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) si passa alle cinque aliquote per altrettanti scaglioni dell'attuale articolo 46. Il Ministro delle finanze

ha molto esaltato questa sua pretesa «semplificazione», ma essa è più apparente che reale, in quanto egli si limita ad accorpare nel primo scaglione fino a 15 milioni, cui corrisponde oggi l'aliquota del 18,5 per cento, i due vecchi scaglioni fino a 6 milioni (aliquota 12 per cento) e da 6 ad il milioni (aliquota 22 per cento) con una riduzione d'incidenza di 3,5 punti percentuali (si noti, però, che la media aritmetica semplice tra le due vecchie aliquote avrebbe portato al 17 per cento), ma a fronte di un aumento del limite massimo dello scaglione unificato (da 11 a 15 milioni) pari al 36,4 per cento. Si può dire che tutti i redditi i quali nel 1987 erano collocati fino ad il milioni si sono rivalutati omogeneamente del 36,4 per cento per effetto della inflazione? Così pure l'attuale secondo scaglione da 15 a 30 milioni (aliquota 26,5 per cento) sostituisce quello fra gli 11 e i 28 milioni del vecchio TUIR (aliquota 27 per cento): come si spiega che per una rivalutazione dello scaglione del 7,1 per cento si ha una riduzione di aliquota dello 0,5 per cento? E ancora; al vecchio scaglione da 28 a 50 milioni (aliquota 34 per cento) si contrappone oggi il nuovo e terzo scaglione da 30 a 60 milioni: perchè il limite massimo ditale scaglione è rivalutato del 20 per cento, mentre l'aliquota corrispondente è ridotta dello 0,5 per cento, cioè a 33,5 per cento? Non mi sembra ci sia alcuna correlazione logica, se si esclude l'arbitrio politico.

Come a mero arbitrio politico si deve certamente la scelta di accorpare i due vecchi scaglioni da 50 a 100 milioni (aliquota 41 per cento) e da 100 a 150 milioni (aliquota 48 per cento) in un unico nuovo e quarto scaglione da 60 a 120 milioni con aliquota del 39,5 per cento: perchè il tetto del nuovo scaglione unico scende da 150 a 120 milioni (cioè del 20 per cento), quando nell'ultimo decennio l'inflazione può solo aver rivalutato i redditi, a fronte dei quali (rivalutati) avrebbe più senso contrapporre l'aliquota ridotta (39,5 per cento) rispetto alla media aritmetica semplice delle più elevate aliquote dei due precedenti scaglioni (44,5 per cento)? E quale è la logica – se non quella della mera opportunità politica – dell'accorpamento degli ultimi tre vecchi scaglioni (da 150 a 300 milioni con aliquota del 53 per cento; da 300 a 600 milioni con aliquota del 58 per cento; oltre 600 con aliquota del 62 per cento) nell'unico nuovo e quinto scaglione oltre i 120 milioni cui corrisponde l'aliquota del 44,5 per cento, invece della aliquota del 57,7 per cento risultante dalla media aritmetica semplice delle tre vecchie aliquote ora soppresse nell'unica aliquota dell'ultimo scaglione previsto da Visco? In realtà, il Ministro delle finanze voleva dare l'apparenza di una riduzione delle aliquote sui redditi fino a 120 milioni (per la verità, accorpendo i due primi vecchi scaglioni ha aggravato relativamente il peso sui redditi minimi), sgravando di fatto i redditi più elevati (quelli cui prima corrispondevano le aliquote del 62, 58 e 53 per cento), ma penalizzando pesantemente, nel contempo, la fascia di redditi (specie quelli riferiti al lavoro autonomo) alla quale corrisponde oggi in Italia la maggiore frequenza statistica, collocati appunto fra i 120 e i 300 milioni. Tutto ciò, ovviamente, per non perdere gettito, ma anzi per accrescerlo, aumentando così l'incidenza complessiva dell'IRPEF sul reddito spendibile degli italiani.

Ma, al di là di queste considerazioni di opportunità politica e di vecchia cucina demagogica, va preso in considerazione il valido ragionamento, scientifico e tecnico insieme, fatto dal professor Enrico De Mita (Il Sole-24 Ore, 15.X.97) circa il problema della giustizia e della parità di trattamento nella regola della progressività, che il sistema a scaglioni dell'attuale IRPEF non consente di risolvere. Anzi, secondo la tesi di E. De Mita - che io condivido - , è proprio la tecnica degli scaglioni che crea la citata disparità di trattamento: il legislatore, infatti, delimita gli scaglioni e fissa le aliquote a suo piacimento (e prima lo abbiamo ampiamente dimostrato), secondo le sue preferenze politiche. Non è difficile, quindi, secondo il professore della Cattolica di Milano, con le regole della frequenza statistica stabilire a quali scaglioni appartengano le famiglie italiane con i rispettivi redditi che sono favorite o danneggiate da tale scelta politica. Questo spiega, per esempio, l'opzione dell'aliquota del 44,5 per cento per lo scaglione oltre i 120 milioni, che finisce per concentrare (rispetto ai vecchi scaglioni più elevati, oggi aboliti) la pressione dell'IRPEF sulle famiglie che si collocano tra i 120 e i 300 milioni, prevalentemente titolari di lavoro autonomo o di reddito da impresa personale, statisticamente più numerose.

De Mita, a questo punto, si domanda giustamente se tale discrezionalità politica sia destinata a sfuggire ad ogni censura e risponde che di censure se ne possono fare diverse. Una in particolare, visto che esiste, infatti, nella tecnica della tassazione progressiva la cosiddetta «progressività continua» (già vigente in Italia prima della riforma fiscale del 1973 con l'imposta complementare e oggi in vigore nella Germania), in base alla quale ad ogni variazione di reddito deve corrispondere una variazione d'imposta secondo un rapporto costante. Conclude De Mita: se si vuole conservare la progressività per scaglioni, «per non scoraggiare la produzione di un maggior reddito», l'attribuzione a ciascuno di tali scaglioni della propria aliquota deve corrispondere alla regola della progressività continua. In altre parole, il metodo da seguire è quello di stabilire le aliquote minima e massima della progressività continua e, poi, delimitare gli scaglioni nei quali si riflettono automaticamente le aliquote senza valutazioni arbitrarie e discriminanti. Io credo che il Ministro delle finanze avrebbe dovuto seguire il metodo suggerito dal professor De Mita, proprio per evitare attuali e future accuse di arbitrio e di iniquità discriminante.

Gli articoli 47 (detrazioni per carichi di famiglia) e 48 (detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e d'impresa) vogliono apparire, d'altra parte, come una specie di fiore all'occhiello del Ministro delle finanze, ma anche qui la sostanza è molto più apparente che effettiva. Se si pensa, infatti, che le detrazioni dalla imposta lorda per carichi familiari consentono la detrazione per il coniuge di appena un milione se il reddito complessivo non supera lire 15 milioni, per scendere fino a 400.000 con un reddito complessivo superiore a 60 milioni, ci si rende conto quindi che una progressività inversa viene di fatto ad aggiungersi, per tale tipo di detrazione, alla progressività diretta dell'aliquota fiscale come tale. A ciò si aggiunge la detrazione per ogni figlio a carico, che va dalle 408 mila alle 504 mila lire, a seconda che ditale detrazione fruiscono più

contribuenti od uno solo, senza parlare delle detrazioni per spese inerenti alla produzione del reddito da lavoro dipendente (che vanno da 1.710 mila lire sull'imposta lorda per redditi complessivi non superiori ai 9 milioni a sole 100 mila lire per redditi complessivi superiori a 100 milioni), cui si aggiungono le detrazioni dall'imposta lorda per i redditi da lavoro autonomo e da impresa (da un massimo di lire 700 mila per redditi complessivi non superiori a lire 9 milioni fino ad un minimo di lire 100 mila per redditi superiori a 30 milioni ma non oltre i 60 milioni). Si tratta di detrazioni dall'imposta lorda e non dalla base imponibile (come sarebbe più logico, volendo integrare il reddito spendibile delle categorie citate), specie quelle per carichi familiari e per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa, decise più per salvarsi l'anima (il Fisco) che per stimolare veramente i nuclei familiari o per ridurre l'impatto della progressività dell'IRPEF sul lavoro autonomo e da impresa, visto che in quest'ultimo caso tale «pannicello caldo» si contrappone al pugno nello stomaco rappresentato dall'IRAP.

Un'ultima considerazione va dedicata all'articolo 49, che riduce ulteriormente dal 22 al 19 per cento la percentuale degli oneri sostenuti, in quanto ammessa in detrazione dall'imposta lorda (spese mediche, premi di assicurazione sulla vita, rate dei mutui per la prima casa, eccetera).

Come è noto, il comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplinando la detrazione per oneri ai fini del calcolo dell'IRPEF, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo complessivo, fissato in origine nella misura pari al 27 per cento di determinati oneri sostenuti dal contribuente (spese mediche, premi di assicurazioni vita, rate di mutui sulla prima casa, eccetera): misura poi ridotta al 22 per cento con l'articolo 18 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, tuttora vigente. Ma l'articolo 49, prima citato, dello schema di decreto legislativo al nostro esame riduce ulteriormente tale misura al 19 per cento. Non si comprende la razionalità di quest'ultima drastica riduzione, poichè – se è vero che essa sembra motivata apparentemente dall'esigenza di non comprimere il gettito dell'IRPEF, specie a fronte delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese di produzione del reddito o per compenso dell'onere IRAP (a favore del lavoro autonomo e delle imprese personali), che il Ministro ritiene erroneamente generose (vedi articoli 47 e 48 prima esaminati) – di fatto essa finisce spesso per incoraggiare forme evidenti di evasione tributaria. Infatti, il contribuente persona fisica, data la limitatezza della detrazione concessa dal citato articolo 49, non sarà affatto incoraggiato a documentare con regolari fatture (da allegare al proprio modello 740) molte spese sostenute per acquisto di beni o prestazioni di servizi, delle quali appunto sarebbe possibile la parziale detrazione: impedendosi in tal modo di attivare quel sano conflitto d'interessi con i suoi fornitori che permetterebbe di rilevare, presso questi ultimi, redditi talvolta in tutto o in parte occultati.

Che questa riduzione di percentuale detraibile venga, dunque, proposta da un Ministro delle finanze il quale si è fatto un vanto e un im-

pegno morale di combattere l'evasione fiscale, stupisce e preoccupa. Qualcuno potrebbe dire anche che questo atteggiamento di Visco sia cinicamente dovuto ad una amara constatazione: quella secondo cui l'Amministrazione finanziaria non sia concretamente in grado oggi, per la sua cronica inefficienza, di effettuare i necessari controlli incrociati fra le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che allegano la documentazione degli acquisti di beni e servizi da loro effettuati e portati in detrazione e le dichiarazioni dei redditi dei loro fornitori. Il che ovviamente renderebbe del tutto indifferente che la misura della detrazione sia pari al 19 o al 27 o al 50 per cento degli oneri ammessi. In realtà, come del resto avviene negli USA, è proprio sul predetto conflitto di interessi fra il contribuente e i suoi fornitori di beni e servizi che può fondarsi un sicuro e severo controllo delle dichiarazioni dei redditi in sede fiscale per combattere il fenomeno dell'evasione. Quindi, qualora l'Amministrazione finanziaria non fosse in grado di effettuare tali controlli, non si dovrebbe tanto ridurre la percentuale di detrazione, quanto aumentare l'efficienza degli Uffici fiscali per consentire la funzionalità e la efficacia di tali controlli.

Indi il presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata per la giornata odierna, segnalando l'eventualità, cui consente la Commissione, che l'orario di convocazione possa essere posticipato in relazione all'andamento dei lavori presso il Senato.

La seduta termina alle ore 15,20.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 21,30.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatori: Solaroli, Targetti, Caddeo
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14*, 0014*)

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di decreto.

Il senatore Antonio D'ALÌ, richiamati i profili critici circa la costituzionalità del provvedimento già affermati dagli altri colleghi dell'opposizione precedentemente intervenuti, segnala comunque l'opportunità di introdurre alcune necessarie modifiche al provvedimento. La prima di tali modifiche attiene ad un necessario prolungamento della fase transitoria del nuovo tributo, considerandone la sua incidenza su tutte le categorie produttive e sul settore del lavoro nel suo complesso: una più lunga fase transitoria costituirebbe, tra l'altro, un segnale rasserenante da parte del Governo, che potrebbe giovare all'avvio della nuova disciplina. Alternativamente, ma a suo parere anche aggiuntivamente, dovrebbe consentirsi un più ampio ricorso alla clausola di salvaguardia, di particolare importanza per alcuni settori. Un prolungamento della fase transitoria sarebbe utile non solo per i cittadini, per i quali il cosiddetto "effetto annuncio" è ancora troppo recente, ma anche per il Governo, che in proposito non sembra avere idee ben chiare, stante il suo recepimento delle modifiche al regime IRAP per i comuni appena ora introdotte presso il Senato nel provvedimento collegato. Ulteriori proposte di modifica, che egli in questa sede si limita a richiamare, avendone constatato la ripetuta segnalazione nel corso del dibattito finora svoltosi in Commissione, concernono le imprese multinazionali, la gravosa incidenza delle nuove aliquote IRPEF nella fascia dei redditi medi e medio-alti, vale a dire situati fra i sessanta ed i centosessanta milioni annui, nonché un riguardo specifico per il settore agricolo, alle prese con ripetute novità fiscali e contributive che rischiano di arrecare al settore medesimo forti turbative. Conclude il proprio intervento richiamando l'importanza di recuperare la portata effettiva del testo originario degli attuali commi 158 e 159 della norma di delega, che nella iniziale formulazione (poi mutata con la proposizione della questione di fiducia presso la Camera) prevedeva una ben diversa e significativa partecipazione – rispetto a quella attualmente prevista – delle Regioni a statuto speciale nella gestione del nuovo tributo.

Il senatore Massimo BONAVITA ritiene opportuno limitarsi a segnalare tre aspetti problematici del provvedimento, sui quali richiama l'attenzione dei relatori. Il primo aspetto concerne il settore agricolo, nei cui confronti occorre una soluzione più morbida rispetto a quella ora prevista nello schema di decreto, possibilmente differenziando la posizione delle aziende familiari rispetto alle altre; il secondo aspetto attiene alla necessità di sottrarre alla base imponibile IRAP gli utili indivisibili delle società cooperative, che, in quanto sottratti alla disponibilità delle società medesime, non vanno tassati; infine, condivide le cautele da adottare nei confronti dei percettori di redditi medio-alti che, deve precisare, sono costituiti in prevalenza da lavoratori dipendenti.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore per il Titolo I del provvedimento, intervenendo in replica, ritiene necessario precisare, in via preliminare, come siano da ritenersi infondati i rilievi di costituzionalità finora avanzati, ove si consideri che la base imponibile dell'IRAP è costituita non dall'utile di impresa ma dal valore aggiunto, e che la

capacità contributiva è riferita ai fattori che producono tale valore e che ottengono un reddito corrispondente: la tassazione pertanto opera sul reddito complessivo prodotto dai vari fattori produttivi dell'impresa.

Tanto precisato in via generale, rinvia per alcune proprie specifiche osservazioni, che motivano la propria proposta di parere favorevole, a quanto verrà specificato nella proposta medesima, limitandosi, in questa fase della discussione, a segnalarne le principali. Tra queste, alcune precisazioni in ordine alla base imponibile dell'IRAP, per la quale, oltre a chiedere i necessari chiarimenti in ordine ad alcuni suoi elementi, quali il vestiario, la mensa aziendale, i regali per festività eccetera, riterrebbe utile l'inserimento nella stessa della quota di leasing sostenuta dalle imprese, ad eccezione degli autotrasportatori. Quanto alle aliquote stabilite per le amministrazioni pubbliche, ritiene che la scelta di fissarle in maniera eguale a quelle vigenti per i contributi sanitari non sia giustificabile a regime. In ordine al primo acconto di imposta andrebbe precisato che se il contribuente prevede una base imponibile del 1998 inferiore a quello del 1997, è su quest'ultima che debba basarsi la presunzione, prevedendo altresì che il contribuente possa recuperare l'eventuale credito di imposta nella dichiarazione dell'anno successivo o richiedendo il rimborso.

Esprime poi alcune perplessità circa l'addizionale comunale e provinciale, per la quale riterrebbe più opportuno da parte del Governo una rinuncia all'esercizio delle relative deleghe; in ogni caso andrebbero previsti maggiori trasferimenti agli enti locali, in forma di quota parte delle aliquote IRPEF, in relazione ai nuovi compiti di prossima assegnazione a tali enti. Diverse problematiche – sulle quali si soffermerà attentamente nell'ambito della proposta di parere – sembrano poi attenerne al finanziamento della sanità, da valutarsi in connessione al decentramento fiscale. Precisa che occorre una maggiore semplificazione degli adempimenti, ad esempio consentendo un unico modello per l'IRAP unitamente alla dichiarazione IRPEF-IRPEG e IVA, e che gli effetti congiunti di IRAP e DIT dovrebbero poter essere goduti da tutti i soggetti economici che intendano scegliere la tenuta della contabilità ordinaria, conviene sulla opportunità di ripensare la clausola di salvaguardia, allungandone il periodo di validità e precisandone l'operatività in relazione a prefissate soglie di aggravio. In considerazione degli oneri che la nuova imposta comporterà nel settore agricolo, gli appare necessaria l'estensione fino a cinque anni dell'arco di tempo durante il quale tale settore possa godere di aliquote minori, prevedendo però che le Regioni possano variarle decorsi i primi tre anni. Con riferimento alle possibili ripercussioni negative sulla base occupazionale osserva poi la necessità che, con riguardo in particolare ai professionisti ed alle piccole imprese, l'esenzione IRAP possa estendersi al cento per cento dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro, pur derivandone possibili esigenze di copertura della perdita di gettito.

Quanto poi alle cooperative e casse rurali, per le quali valuta negativamente l'ipotesi di sottrarre alla base imponibile IRAP gli utili portati a riserva, potrebbe pensarsi, al fine di limitare gli effetti negativi nel settore conseguenti al nuovo tributo, di calcolarne la base imponibile co-

me somma di utile lordo, oneri finanziari netti e costo del lavoro calcolato secondo il decreto del Presidente della Repubblica 602/1970. Con riferimento alle problematiche avanzate in numerosi interventi circa l'incidenza dell'IRAP nelle situazioni agevolate presenti nel Mezzogiorno, concorda sull'opportunità di mantenere condizioni di vantaggio differenziale per le imprese che intendono investire in tale territorio, ritenendo però che lo strumento fiscale per ottenere tale obiettivo non debba essere costituito dall'IRAP, bensì da altri specifici strumenti, quali l'IRPEG. Raccogliendo poi alcuni suggerimenti avanzati negli interventi finora effettuati, segnalerà nel proprio parere l'opportunità di ulteriori e più specifici suggerimenti connessi a carenze formali del testo.

Il senatore Rossano CADDEO, relatore del Titolo II del provvedimento, ritiene di aver riscontrato, in base alla documentazione acquisita ed al dibattito finora svoltosi, un consenso generale circa l'intervento sulle aliquote IRPEF, che, a suo avviso, realizzano una opportuna mediazione – diminuendo la forbice tra aliquota minima, che viene innalzata, ed aliquota massima, che viene ridotta – tra gli opposti suggerimenti di operare una progressività illimitata delle aliquote medesime ovvero di ridurle a due soltanto. Analogo giudizio favorevole ritiene di dover esprimere circa le detrazioni per carichi familiari, che appaiono migliori di quelle attualmente vigenti; tale modifica, unitamente all'abolizione dei contributi sanitari e delle detrazioni per il coniuge a carico, gli sembrano indicare un positivo riconoscimento per la funzione sociale svolta da alcune figure in ambito familiare.

A questa valutazione complessivamente favorevole deve però accompagnarsi la segnalazione di alcuni problemi, che si riserva di indicare più dettagliatamente nella propria proposta di parere, e che in rapida sintesi concernono: – i possibili effetti negativi sui redditi bassi causati dall'aumento dell'aliquota minima, cui occorrerebbe porre rimedio in sede di detrazione; – la insufficiente tutela che sembra riscontrarsi nei confronti delle famiglie monoparentali con figli a carico; – la necessità di meglio valutare il risultato cumulativo tra l'intervento sugli assegni familiari e le detrazioni per i redditi con coniuge a carico; – l'eccesso di penalizzazione che sembra riscontrarsi per le fasce di reddito tra i sessanta e centosettanta milioni, anche in tal caso da correggere mediante detrazioni.

Deve però segnalare che gli eventuali correttivi qui accennati richiedono il reperimento delle necessarie risorse, per le quali si potrebbe farsi riferimento ad un possibile aumento dell'aliquota massima.

Il deputato Bruno SOLAROLI, relatore per il Titolo III del provvedimento, precisa che, come gli altri due relatori, si limiterà in questa sede a delineare i criteri di massima presenti nel proprio parere, che fin d'ora preannuncia favorevole al provvedimento, rinviando al parere medesimo per il necessario dettaglio.

Valutando lo schema di decreto nella prospettiva del decentramento fiscale ne valuta positivamente i contenuti; ciò soprattutto nei confronti delle regioni, per le quali deve registrarsi un forte avanzamento nella

autonomia fiscale, tanto più significativo se rapportato alla situazione di finanza derivata tuttora sussistente: a regime, infatti, nella disciplina IRAP, le regioni acquisiranno una autonomia fiscale aggiuntiva stimabile tra i sedici ed i diciassettemila miliardi. Analoghi passi in avanti devono registrarsi anche per le province, mentre forse per i comuni le innovazioni recate dallo schema di decreto appaiono di minor rilievo: su questo aspetto forse saranno necessarie alcune modifiche, benchè debba rammentare, come è noto che la situazione è recentemente mutata in connessione con l'istituzione dell'addizionale IRPEF recentemente introdotta al Senato nel provvedimento collegato.

Ritiene peraltro che la complessità della spinta al decentramento, da tempo in corso, abbia indotto alcuni elementi di disorganicità nel provvedimento, nella cui architettura, prevedendosi più titolarità per un identico tributo, manca in alcuni casi la necessaria trasparenza per individuare i titolari della responsabilità nella gestione delle risorse: in altri termini, il cittadino non riesce talvolta a verificare se le proprie tasse vengono ben spese. Ad eventuali proposte di modifica che potrebbero avanzarsi su tale aspetto devono accompagnarsi altre osservazioni, ad esempio incentrate sulla necessità di rendere più semplice il nuovo sistema, nonchè di favorire la partecipazione di tutti gli enti interessati alla gestione dell'IRA, anche per evitare possibili abusi da parte degli enti maggiori. Ulteriori rilievi che intende avanzare, e che recepiscono alcuni suggerimenti avanzati anche da colleghi dell'opposizione, concernono specificamente i soggetti della riscossione e la presenza e il ruolo delle regioni a statuto speciale. Da ultimo deve però avanzare un proprio elemento di perplessità in ordine alla parte del parere del collega Targetti relativa alla tassazione degli utili portati a riserva nelle società cooperative, riservandosi di valutare la formulazione definitiva di tale punto ai fini della propria posizione in sede di voto finale.

Conclusasi la discussione generale del provvedimento, il presidente Salvatore BIASCO, rammentato che il termine per le proposte di parere è stabilito per le ore 18 di domani e quello per gli emendamenti e le eventuali altre proposte risulta preventivato per le ore 18 di martedì 25, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B14^a, 0015^o)

Il presidente Salvatore BIASCO comunica che, sulla base di intese con i rappresentanti dei gruppi, i lavori della Commissione nelle prossime due settimane saranno così articolate:

Mercoledì 26 novembre, ore 12,30 e 20,30:

Votazione del parere sullo schema di decreto legislativo in materia di IRAP, IRPEF e finanza locale (il termine per il parere dei relatori e per le ore 18 di venerdì 21 novembre, ed il termine per gli emendamenti e per le altre proposte di parere è per le ore 18 di martedì 25 novembre)

La seduta delle 20,30 avrà luogo solo qualora la votazione non si esaurisca nella seduta antimeridiana.

Giovedì 27 novembre, ore 14:

Audizioni informali sullo schema di decreto recante aliquota ridotta sul reddito d'impresa (DIT).

Giovedì 27 novembre, ore 18:

Relazione sullo schema di decreto recante aliquota ridotta sul reddito d'impresa (DIT).

Martedì 2 dicembre, ore 19,30:

Seguito dell'esame, con chiusura della discussione generale, dello schema di decreto recante aliquota ridotta sul reddito d'impresa (DIT).

Giovedì 4 dicembre ore 13 ed ore 18:

Votazione dello schema di decreto recante aliquota ridotta sul reddito d'impresa (il termine per il parere del relatore è per le ore 10 di mercoledì 3 dicembre, ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 20 del medesimo giorno).

La seduta delle ore 18 avrà luogo solo qualora la votazione non si esaurisca nella seduta antimeridiana.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 23,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro Elena Montecchi ed il Sottosegretario di Stato per l'industria Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B31^a, 0005^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0009^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro delegato per lo spettacolo, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico [ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59].

La richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ai termini dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo

1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 dicembre 1997.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0003^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 1997.

Il deputato Franco FRATTINI apprezza gli sforzi del Governo diretti a razionalizzare la struttura amministrativa del mercato del lavoro, realizzando, così, uno dei principali obiettivi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Segnala, riservandosi di presentare relative proposte emendative, alcuni aspetti che necessitano ulteriore riflessione.

Quanto all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello schema in esame, fa presente che, già in sede di lavori preparatori alla legge n. 59 del 1997, era emersa la necessità di dare riconoscimento agli enti funzionali, enti non territoriali, quali possono essere le Camere di commercio, che sono dotate di una rete di informatizzazione utile ai fini della gestione del mercato del lavoro.

Relativamente all'articolo 3, che, in coerenza con la legge delega, riserva allo Stato i compiti relativi alla gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali, in modo tale che il disegno di redistribuzione del personale sul territorio sia di esclusiva spettanza statale, fa notare che al secondo comma il riferimento alle Regioni per l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale, rischia di attenuare fino a vanificare il principio della riserva statale per le eccedenze di personale di cui al comma 1 dello stesso articolo 3. È necessario, pertanto, specificare se il suddetto esame congiunto rilevi esclusivamente a fini istruttori: in caso contrario si darebbe adito ad ipotizzare una forma di codecisione che vanifica, come già evidenziato, il principio della riserva statale. Tale ultima ipotesi sembrerebbe avvalorata dal comma 3 dello stesso articolo 3, che fa riferimento ad un «motivato parere» delle Regioni nell'ambito delle procedure relative alla integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale.

Soffermandosi sull'articolo 10, rileva l'assenza di una previsione circa l'effetto dell'inerzia procedimentale da parte della pubblica amministrazione dinanzi alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. La norma non chiarisce cosa succede nel caso in cui decorrano i tre mesi prescritti senza che la pubblica amministrazione provveda a rilasciare e, tanto meno, a rigettare la domanda

di autorizzazione stessa. Propone che, decorso il trimestre, l'attività di mediazione possa essere iniziata dall'imprenditore pur riconoscendosi all'Amministrazione, qualora non ci fossero le condizioni richieste dalla legge, la facoltà di revocare esplicitamente e motivatamente l'autorizzazione implicitamente riconosciuta. In tal modo si otterrebbe, da una parte, una forma di certezza procedimentale e, dall'altra, si indurrebbe l'imprenditore ad una maggiore prudenza vista la possibilità di una revoca esplicita pur in presenza di silenzio-assenso.

Il senatore Giancarlo TAPPARO fa presente che il provvedimento può recuperare alcuni aspetti che sostanziano la scelta di fondo, che è quella di valorizzare spazi di decentramento in un campo quale quello della gestione del mercato del lavoro. Ciò è reso difficile dalla presenza di strutture obsolete e di procedure che dovrebbero essere riviste ed adeguate per fluidificare il processo.

Fa notare che, mentre alle Regioni viene data la piena gestione delle controversie collettive di rilevanza regionale, c'è una netta chiusura per l'intervento delle Regioni nelle controversie individuali e plurime. Ritene che complementarizzare tale aspetto con qualche forma di presenza regionale dia coerenza allo spirito dell'articolo 1.

Quanto agli ammortizzatori sociali, se la Regione gioca un ruolo importante in una controversia collettiva di rilevanza regionale, le si toglie spazio ad uno strumento importante che è quello di codeterminare qualcosa negli ammortizzatori sociali. E non si può attendere la riforma degli ammortizzatori sociali senza fare un cenno alla possibilità di un raccordo maggiore dell'intervento regionale anche nella gestione degli stessi.

Quanto all'articolo 7 del provvedimento in esame, dove si parla dell'utilizzo del personale e del rapporto 70 a 30, fa presente che il vincolo organizzativo è determinato da una vecchia forma di organizzazione del collocamento che si intende superare e lasciare all'autonomia delle Regioni rispettando una serie di *standard*.

Relativamente all'articolo 10 ritiene che esso dovrebbe rimarcare la necessità di rendere sperimentale l'approccio di soggetti privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Sarebbe utile, in tale contesto, avvicinare i criteri delle società che interverranno nella mediazione di manodopera a quelli delle società per l'affitto di manodopera, per il lavoro interinale, perché è eccessivo il *gap* che esiste tra le due tipologie di società quanto a obblighi e caratteristiche. Anche sul sistema sanzionatorio occorre intervenire perché si potrebbero determinare discriminazioni nella selezione svolta dai privati. Occorre che le Regioni possano essere più visibili nel rapporto con il sistema sanzionatorio. Occorre, inoltre, precisare che le discriminazioni vanno colpite fino ad arrivare alla revoca dell'autorizzazione. Ritene che sia pericoloso un automatismo nell'entrata in attività dei privati senza che vi sia una entrata a regime della nuova struttura pubblica, che si determina con il decentramento alle Regioni. La pericolosità potrebbe essere determinata da limiti oggettivi di una Regione ad adeguarsi alla nuova organizzazione del mercato del lavoro. Ci potrebbero inoltre essere scelte soggettive, vo-

lontà specifiche di rallentamento del processo di riforma. Per questo occorrerebbe non stabilire degli automatismi, ma parlare di un'entrata a regime della nuova struttura pubblica regionale, aprendo poi alla funzione privata di gestione della manodopera.

Relativamente al Sistema informativo del lavoro (SIL) di cui all'articolo 11, nota che la disposizione è fortemente centralistica. Rischia di far emergere sul territorio regionale due strutture organizzative, una quale è quella centralizzata e l'altra, parallela, che esiste in alcune Regioni.

Occorre lasciare alla dimensione regionale in una struttura con la filosofia del *database* la possibilità per le singole Regioni di poter avere un'autonomia progettuale che può andare al di là, nella progettualità del *software*, del minimo di base stabilito dagli standard centrali in modo da far sì che sia nella fase di progettazione che nella fase di gestione il ruolo delle Regioni sia più marcato.

Fa presente che l'articolo 11 induce a ritenere di trovarsi dinanzi ad una vecchia logica centralistica di un grande sistema informativo che oggi neanche una *holding* organizza, visto che lascia molta autonomia alle periferie, fissando degli *standard* più precisi.

Il senatore Sergio VEDOVATO ritiene politicamente significativo che il Governo abbia presentato, tra i primi provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, lo schema di decreto legislativo sul mercato del lavoro.

Condivide gli obiettivi del provvedimento che si riconoscono, da una parte, nella necessità di superare la forma del collocamento, che non ha dato risultati eccellenti in Italia, e, dall'altra, nella opportunità di un collegamento più stretto tra politiche attive del lavoro e formazione professionale.

Concordando con le osservazioni del relatore, fa notare che il collegamento tra il sistema pubblico ed il sistema privato di mediazione tra domanda e offerta di lavoro risulta necessario per garantire una competizione virtuosa tra i due sistemi.

Rilevando il rapporto tra le funzioni già in capo alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed il meccanismo di trasferimento delle funzioni che con il provvedimento in esame vengono affidate prima alle Regioni e poi agli enti locali, ritiene opportuno sottolineare gli elementi di criticità di tale scelta. Considera più opportuno andare nella direzione prevista dalla legge n. 59 del 1997, cioè verso la realizzazione del principio di sussidiarietà.

Conclude facendo notare che l'obiezione del relatore, secondo la quale – dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, delle funzioni da conferire alle Regioni –, manca il riferimento alla funzione del collocamento nel trasporto marittimo, deve essere superata considerando che il trasporto marittimo ha caratteristiche peculiari – quali possono essere i riflessi internazionali – tali da imporre una regolamentazione distinta.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE ritiene necessario, quanto all'articolo 1, comma 3, chiarire che la funzione di vigilanza è affidata al Mi-

nistero del lavoro, e deve essere potenziata attraverso l'istituzione di un profilo professionale di ispettori di società cooperative.

Ritiene opportuna la riqualificazione dello stesso personale allorché si provvederà alla riorganizzazione residua delle funzioni del Ministero del lavoro.

Relativamente all'articolo 7, ritiene che occorre consentire ai lavoratori stessi di presentare le istanze di permanenza alle dipendenze dello Stato successivamente alla approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle risorse umane in modo che il personale si possa orientare ai fini della scelta successiva.

Sarebbe opportuno, poi, che il calcolo del personale interessato al trasferimento agli enti locali non ricomprenda le unità interessate ai processi di riconversione professionale oggi in atto per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e di controllo.

Il senatore Antonio DUVA esprime una valutazione di consenso sull'impianto dello schema di decreto legislativo in esame e sulla relazione del collega Massa.

Nota con soddisfazione che lo sforzo di innovazione della materia del mercato del lavoro tiene conto dell'attività parlamentare in precedenza svolta soprattutto presso la Commissione lavoro del Senato.

Condivide la necessità di adeguare la normativa italiana alla normativa comunitaria in materia di gestione del mercato del lavoro.

Ritiene opportuno approfondire due aspetti: 1) il collegamento più stretto tra politica attiva del lavoro e formazione professionale; 2) la realizzazione della competizione virtuosa - a cui faceva riferimento il senatore Vedovato - tra soggetti pubblici e soggetti privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro al fine di superare la vecchia logica monopolistica.

Considera, pertanto, imprescindibili ai fini della emanazione del decreto legislativo la necessità di porre le premesse per garantire la competizione virtuosa suddetta e la opportunità di allinearsi agli altri Paesi europei in tema di mercato del lavoro.

Il deputato Giuseppe MAROTTA condivide l'impostazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, dello schema di decreto legislativo in esame e della relazione del collega Massa.

Quanto alle osservazioni del relatore sulla possibile diversa interpretazione del concetto di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, fa presente che, a suo avviso, il concetto di promozione non può essere inteso se non nell'accezione più restrittiva di funzione di carattere promozionale.

Condivide le osservazioni del relatore sulla necessità all'articolo 2 di distinguere il soggetto competente al rilascio del nulla-osta dal soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione.

Quanto all'articolo 4, riferendosi al rilievo di natura costituzionale sollevato dal relatore sulla sub-delega della Regione agli enti locali, facendo notare che la formazione professionale è di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre nelle materie delle

politiche attive del lavoro e del collocamento è necessaria l'attribuzione diretta da parte dello Stato, fa presente che è innegabile il collegamento fra formazione professionale e politiche attive del lavoro, sembra che non si ponga un problema di rilievo costituzionale. Basta osservare che l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), parla di finalizzazione alla realizzazione dell'integrazione.

Relativamente alle osservazioni del collega Frattini sull'articolo 10, comma 4, si riserva di analizzare attentamente la questione, che – a suo avviso – sarebbe suscettibile di essere interpretata in maniera diversa.

Quanto ai rilievi del relatore sulla applicabilità della sanzione – oggi di natura esclusivamente amministrativa – nei confronti del datore di lavoro che assuma senza avvalersi di nessuna delle strutture (siano esse pubbliche che private) preposte all'intermediazione, fa notare che non è giusto conoscere il pensiero del Governo in merito essendo necessario richiamarsi ai principi generali di successione delle leggi nel tempo.

Conclude ritenendo che all'articolo 11 in materia di servizio informativo del lavoro è necessario mantenere alcune competenze allo Stato.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ condivide l'idea che lo schema di decreto legislativo costituisca un'opera legislativa idonea ad aprire ad un processo di riforma.

Sottopone all'attenzione della Commissione due preoccupazioni.

In primo luogo, la possibilità, riconosciuta a soggetti privati di inserirsi nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro senza che venga garantito un opportuno filtro, rischia di aprire il varco ad una sorta di «mercato degli schiavi», soprattutto se si considera la possibilità di accedere alle banche-dati. Occorre, pertanto, puntare sulle procedure che devono regolarizzare tale fenomeno.

In secondo luogo, ritiene che il provvedimento in esame deve poter condurre a fronteggiare il mercato del lavoro anche in Europa: ed è a tale proposito che considera necessario che il Sistema informativo del lavoro (SIL) abbia un propulsore centrale che abbracci tutte le realtà locali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la scelta che si evince dal testo del Governo e che sembra accettata dai colleghi è da individuare nella dislocazione regionale, e non mista, delle funzioni in materia di mercato del lavoro, come chiaramente risulta dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame.

Guardando alla legge delega, ritiene che il provvedimento si muova nell'ambito dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dove il riferimento all'articolo 3 della legge n. 142 del 1990 implica che la Regione programmi e poi dislochi le funzioni ai vari enti locali secondo il principio di sussidiarietà.

Ritiene che la Commissione sia stata chiamata a pronunciarsi su tale scelta.

Se così è, viene a cadere il dubbio di legittimità con riferimento alla delega, visto che si è detto che da una parte si parlerebbe di funzioni

di livello sub-regionale e dall'altro si attribuirebbero funzioni alle Regioni. Ritiene che non sia così, visto che dal testo emerge la scelta della dimensione regionale.

Condivide le osservazioni del deputato Frattini sull'articolo 4 in merito all'autonomia funzionale.

Quanto all'articolo 11 sul Sistema informativo del lavoro (SIL), segnala la nota dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che fa presente una contraddizione tra la proposta avanzata per quanto riguarda l'organo centrale di gestione del sistema con quanto disposto dal decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Anche il SIL deve essere adeguato alla rete complessiva che si costruisce tra le varie amministrazioni pubbliche e non deve invece essere condivisa l'istituzione di un'organizzazione *ad hoc*.

Relativamente all'articolo 10, occorre vedere se tale disposizione si adatti anche alle organizzazioni non commerciali. Il riferimento solo al capitale e non al patrimonio sembrerebbe limitare l'area di applicazione della disposizione. Occorre trovare correttivi che vengano incontro alle esigenze di tali organizzazioni *no profit*.

Segnala – relativamente all'articolo 7 – che il personale in servizio presso le Agenzie regionali per l'impiego con contratto di diritto privato, in realtà, costituisce la quasi totalità del personale che oggi opera presso le Agenzie. Si pone allora il problema di chiarire quale sia la sorte di tale personale una volta trasferito alle Regioni. Occorre discutere sull'introduzione di una formula che possa tener conto delle esigenze di tal e personale.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro Elena MONTECCHI, ringraziando i colleghi e il relatore, fa presente che la discussione è stata molto utile ai fini dell'emanazione del decreto legislativo.

Ribadisce quanto precisato presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'intenzione del Governo di tenere in ferma considerazione i pareri espressi sullo schema di decreto.

Precisa che il Governo ha scelto un modello organizzatorio partendo da un bene non disponibile per lo Stato, quale la formazione professionale. Ritiene fondamentali i suggerimenti tesi a rendere più esplicite le modalità di raccordo nell'ambito della sussidiarietà.

Non vi è dubbio che all'interno di un modello organizzatorio di programmazione regionale c'è il tema di uno spostamento non su micro-dimensioni di modelli gestionali che trovano una loro dimensione naturale nella dimensione provinciale.

Ciò è reso necessario dalla opportunità di offrire servizi la cui gestione deve trovare una sede di responsabilizzazione.

Inoltre, dagli anni '70 si è avviato un regime concertativo che è sfociato spesso in un regime cogestionale, destando qualche problema.

Precisa che non vi è politica del lavoro se non vi è un rapporto trilaterale: e i rapporti trilaterali nella realtà locale si fermano alla dimensione provinciale.

Fa presente che il tema della sussidiarietà deve essere utilizzato in modo che il sistema Regioni-Province costruisca una relazione reale con le realtà comunali e distingua le politiche progettuali del lavoro dalla gestione dei servizi che sono solo uno degli aspetti.

Comprende le considerazioni del deputato Franco Frattini sull'opportunità di inserire nello schema di decreto il riferimento alle Camere di commercio. A tal proposito, precisa che tale estensione deve essere intesa esclusivamente nel senso di garantire una comunicazione con le banche-dati delle Camere di commercio. Ma esclude che le stesse Camere di commercio possano intervenire nell'attività di intermediazione della manodopera.

Relativamente all'articolo 10, che riconosce ai soggetti privati la possibilità di intervenire nell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ricorda che su tale aspetto esiste un ritardo sostanziale dell'Italia nei confronti dei Paesi dell'Unione europea.

Quanto, poi, all'articolo 10, comma 4, ed alle obiezioni sollevate dal deputato Franco Frattini, ritiene di non poter accogliere la proposta di introduzione di una forma di silenzio-assenso, visto che l'obiettivo del Governo è anche quello di «ripulire» il mercato del lavoro da forme, quali possono essere le inserzioni sui giornali, che costituiscono, il più delle volte, una «trappola» per coloro che offrono lavoro.

Illustrando lo schema del Sistema informativo del lavoro (SIL), che è un sistema centrale, ma flessibile, tale da non precludere l'inserimento di reti locali, fa notare che il dettato dell'articolo 11 è stato sottoposto all'attenzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Conclude rispondendo alle obiezioni del deputato Franco Frattini sul ruolo riconosciuto alle Regioni all'articolo 3 del provvedimento in esame. Chiarisce che si è voluto mantenere la competenza del Ministero del lavoro in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali senza negare, però, una presenza maggiore in tali procedure alle Regioni al fine di responsabilizzarle e di evitare la formazione di semplici politiche passive e di ridurre tensioni sociali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, comunicando che il deputato Luigi Massa, relatore, depositerà la proposta di parere sul provvedimento in esame nella mattinata del 21 novembre 1997. Il termine di presentazione delle relative proposte emendative è fissato per martedì 25 novembre 1997, ore 12.

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0002^a)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 1997.

Il deputato Marco ZACCHERA avanza perplessità sulla coerenza dello schema di decreto legislativo in esame con la legge delega 15 marzo 1997, n. 59.

Individuando i tre obiettivi dello schema di decreto (riduzione degli impianti, liberalizzazione del settore dei carburanti e riduzione del prezzo del carburante), fa notare che l'esigenza di riduzione degli impianti è giustamente condivisibile se inquadrata in una logica di razionalizzazione del sistema: una riduzione eccessiva degli impianti risulta inopportuna.

Rileva che in un sistema quale quello disegnato dalla legge n. 59 del 1997, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative, sembra poco coerente che in materia di distribuzione dei carburanti lo Stato accorpi a sé ulteriori poteri vincolando così il potere locale.

Si domanda quale sia la *ratio* del provvedimento, soprattutto se si considera che il Governo, in data 29 luglio 1997, era pervenuto ad un accordo in materia di distribuzione dei carburanti che è stato completamente stravolto dallo schema in questione.

Quanto all'articolo 1, comma 7, ne evidenzia la mancanza di logica, essendo più opportuno garantire la trasparenza sul carburante per il singolo consumatore.

Conclude, ritenendo che lo schema di decreto va contro gli interessi delle imprese che vogliono operare nel settore.

Aggiunge che il provvedimento si pone in contrasto con la logica che sottende la legge delega n. 59 del 1997, che mira a razionalizzare e semplificare il sistema amministrativo.

Il deputato Franco FRATTINI condivide le osservazioni del collega Zacchera sul contrasto tra l'oggetto del provvedimento in esame e l'obiettivo della legge delega.

Precisa che la disposizione dell'articolo 10 va al di là della delega sul riordino del settore dei carburanti, visto che incide, interferendo, sui rapporti privati.

Quanto all'articolo 1, comma 8, in tema di acquisto dei prodotti in esclusiva, fa notare che il richiamo al Regolamento CEE 1582/97, che ha immediati effetti cogenti nei Paesi aderenti all'Unione europea, rischia, proprio per tale immediata efficacia, di essere superfluo. Se, invece, il riferimento è finalizzato ad un intento modificativo, visto che il regolamento comunitario è anche in corso di ridefinizione in sede europea, allora lo strumento della norma legislativa è da ritenersi insufficiente se si considera che la norma comunitaria ha natura ultraprimaria.

Quanto all'Agenzia delle scorte di cui all'articolo 8, fa presente che in molti Paesi tali organismi esistono. Manifesta perplessità sulla rispondenza di tale disposizione alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge n. 59 del 1997.

Visto che la materia era disciplinata da un Comitato istituito nel 1991 e poi soppresso nel 1994 proprio per la difficoltà di regolare in ambito nazionale una disciplina interministeriale di tale settore, occorre chiarire il motivo per cui si riprende un tema che nel 1994 è stato sottratto ad una regolamentazione positiva con

un apposito organismo: gli inconvenienti prospettati nel 1994 potrebbero riproporsi oggi.

Condivide le proposte di modifiche avanzate dal relatore quanto all'articolo 5.

Si dichiara perplesso sia sulla preclusione di vendita del prodotto del fornitore con le insegne dello stesso fornitore sia sulle norme che dettano regole prescrittive ai contratti privatistici.

Fa notare il paradosso secondo cui, mentre il nostro Paese si allontana sempre più dalla regola dell'inserzione automatica delle clausole, lo schema di decreto in esame pone, non dei meri limiti negativi all'autonomia negoziale, ma ancor più incisivamente, delle prescrizioni positive.

Quanto alla preoccupazione del relatore di prevedere all'articolo 1, comma 1, l'abrogazione espressa dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 745 del 1970, del quale si prevede nel testo la cessazione degli effetti, rileva che il testo del Governo appare preferibile. Considerando che nella norma abrogata ci sono prescrizioni di carattere penale, l'abrogazione avrebbe l'effetto di far scattare il meccanismo dello *ius superveniens* che in diritto penale fa cessare gli effetti anche della norma penale e, quindi, gli effetti sanzionatori di una condanna in corso. Il riferimento invece solo alla «cessazione degli effetti» avrebbe il significato chiaro di non far scomparire gli eventuali effetti penali pendenti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta è tolta alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Venerdì 21 novembre 1997, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Venerdì 21 novembre 1997, ore 10

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino delle competenze del CIPE e unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica» (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94).

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94).
